

Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, nonché 6/94 e 45/94 - sentenze della Corte costituzionale) e visto l'articolo 38 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S. n. 7/96)

PROMULGO

il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 30 gennaio 1997.

Numero: 026-8/96
Pirano: 30 gennaio

Il Sindaco del Comune di Pirano
FRANKO FICUR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 140 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/96 e 23/96) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S., n. 7/96), il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta del 30 gennaio 1997, ha approvato il

DECRETO

DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE "VINCENZO DE CASTRO" DI PIRANO

I. DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini, 2, e la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, con sede a Pirano, via Kajuh 12, (più avanti per brevità denominati: fondatori), istituiscono, nel campo dell'educazione ed istruzione obbligatoria, l'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano (più avanti per brevità denominato: istituto), di cui sono parte integrante le scuole periferiche di Lucia, Strugnano e Sicciole, che svolgono il programma d'insegnamento in sedi dislocate.

II. DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Denominazione, sede e status giuridico dell'istituto

Art. 2

Denominazione dell'istituto: Scuola elementare "Vincenzo de Castro" Pirano - Osnovna šola "Vincenzo de Castro" Piran.

Sede dell'istituto: Pirano, Vojko 1.

Denominazione per abbreviazione: S.E. "Vincenzo de Castro" Pirano - OŠ "Vincenzo de Castro" Piran.

Sono parte integrante della Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano la Scuola periferica di Lucia, via Fasano 3a, Portorose, la Scuola periferica di Sicciole, Sicciole 79 e la Scuola periferica di Strugnano, Strugnano 32.

Art. 3

L'istituto risponde dei propri obblighi con i mezzi che sono oggetto dei negozi giuridici. L'istituto è dotato di personalità giuridica e risponde dei propri obblighi a pieno titolo e con l'intero patrimonio di cui dispone.

Le scuole periferiche non hanno la facoltà di agire nei negozi giuridici con i terzi.

L'istituto è successore legale dell'istituto Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano, iscritto nel registro giudiziario presso il Tribunale di Capodistria, partita n. 1-29-00, e ne assume tutti i diritti e doveri.

Art. 4

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di responsabilità amministrativa, con i relativi diritti e doveri, capace di agire nei negozi giuridici, a norma di legge e del presente decreto.

2. Timbro dell'istituto

Art. 5

L'istituto ha un timbro di forma rotonda, del diametro di 35 mm. Al centro si trova lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine esterno si trova la scritta: Scuola elementare "Vincenzo de Castro" Pirano - Osnovna šola "Vincenzo de Castro" Piran.

L'istituto dispone anche di un timbro del diametro di 20 mm di contenuto uguale al timbro di cui al comma precedente.

Il timbro di cui al primo comma viene usato dall'istituto nei negozi giuridici, per timbrare tutti gli atti, documenti e lettere inviate o rilasciate ad organi, organizzazioni, cittadini, alunni o ai loro genitori.

Il timbro di cui al secondo comma viene usato dall'istituto per timbrare le scritture e i documenti contabili.

Art. 6

Il preside dell'istituto stabilisce il numero dei singoli timbri, il loro uso, le modalità di protezione e soppressione, nonché il personale preposto alla loro custodia.

3. Rappresentanza e firma

Art. 7

La rappresentanza dell'istituto è attribuita al preside. Nell'ambito dell'attività dell'istituto scolastico, il preside rappresenta l'istituto senza limitazioni.

In caso di assenza temporanea il preside è sostituito dal vicepreside. La rappresentanza dell'istituto nei singoli casi può essere attribuita dal preside anche ad altre persone in seno all'istituto.

Art. 8

I documenti amministrativi e finanziari relativi ai rapporti con la banca e con l'organizzazione incaricata dei pagamenti sono firmati dal preside e dai firmatari autorizzati dallo stesso.

Per i casi non definiti dal presente decreto il preside stabilisce, con ordinanza, i dipendenti dell'istituto, autorizzati alla firma.

4. Territorio scolastico

Art. 9

L'istituto è fondato al fine di svolgere l'istruzione obbligatoria nell'ambito territoriale che comprende il Comune di Pirano.

Sede centrale dell'istituto, dove vengono iscritti alla scuola elementare i bambini da tutto il territorio scolastico, è la Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano, in via Vojko, 1, Pirano.

III. ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 10

L'istituto svolge le seguenti attività:

- M/80.102 Educazione ed istruzione generale obbligatoria,
- H/55.52 Preparazione e distribuzione dei pasti (catering),
- I/60.23 Altro trasporto di passeggeri su terraferma,
- O/92.31 Creazione e riproduzione artistica,
- O/92.511 Attività delle biblioteche,
- O/92.72 Altre attività ricreative,
- G/52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste, materiale di cancelleria,
- G/52.63 Altro commercio al dettaglio su aree pubbliche,
- K/72.60 Altre attività relative all'informatica,
- M/80.42 Altri corsi di formazione,
- K/74.84 Altre attività relative all'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni,
- G/52.74 Altre riparazioni.

L'attività dell'istituto è considerata servizio pubblico di pubblico interesse.

Art. 11

L'istituto svolge il programma di insegnamento approvato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

L'istituto è una scuola dell'obbligo novennale che, in armonia alla legge, persegue in lingua italiana i fini educativi ed istruttivi, dalla prima alla nona classe. La scuola rilascia le pagelle che indicano il profitto e l'istruzione conseguita e sono considerate documenti ufficiali.

L'istituto non può iniziare una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell'attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso dei fondatori e fino a che l'organo preposto non ha rilasciato un'apposita delibera comprovante l'adempimento delle condizioni prescritte per l'esercizio di tale attività concernenti l'idoneità tecnica e la sicurezza sul lavoro nonché altre condizioni prescritte.

Non si considerano nuove le attività che vengono svolte dall'istituto in forma minore, e che servono ad integrare o a completare l'offerta delle attività educative oppure le quali consentono un migliore o più completo sfruttamento delle strutture, usate per l'esercizio dell'attività registrata.

Se le strutture esistenti sono complete, in base alle normative, l'istituto ha la facoltà di organizzare l'attività in una nuova sezione, in osservanza della legge e previo consenso dei fondatori.

Art. 12

L'istituto ha la facoltà di stipulare i contratti e di compiere altri negozi giuridici soltanto nell'ambito dell'attività iscritta nel registro giudiziario ossia stabilita dal presente decreto.

Art. 13

L'istituto ha la facoltà di locare i vani ad altri utenti, a patto che ciò non disturbi l'attività principale e venga svolto in osservanza delle condizioni stabilite dal sindaco in nome del fondatore.

IV. ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 14

Gli organi dell'istituto sono:

- il consiglio d'istituto,
- il preside,
- gli organi professionali,
- il consiglio dei genitori.

L'istituto può avere anche altri organi, la cui attività, la composizione e le modalità di elezione rispettivamente nomina vengono stabilite dallo stesso con apposito regolamento.

1. Consiglio d'istituto

Art. 15

L'istituto è gestito dal consiglio d'istituto, costituito da 11 membri, come segue:

- 3 rappresentanti dei fondatori,
- 5 rappresentanti del personale dell'istituto, di cui un rappresentante di ciascuna scuola periferica e due della sede centrale di Pirano,
- 3 rappresentanti dei genitori.

I fondatori nominano i propri rappresentanti alternandosi secondo i singoli mandati. Nel primo mandato il Consiglio comunale di Pirano nomina due rappresentanti e il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana ne nomina uno. Dai rappresentanti dei fondatori è richiesta la padronanza attiva della lingua italiana.

I rappresentanti del personale sono eletti dai dipendenti stessi, a suffragio diretto e a scrutinio segreto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla legge e dal presente decreto. Il preside e il vicepreside non possono essere membri del consiglio d'istituto.

I rappresentanti dei genitori sono eletti dal consiglio dei genitori. Vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. Il mandato dei genitori dipende dallo status dei loro figli nell'istituto.

Nella seduta costitutiva, il consiglio d'istituto elegge nel suo seno il presidente e il suo sostituto.

Il consiglio d'istituto delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti il consiglio d'istituto durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per una seconda volta.

Art. 16

Il consiglio d'istituto:

- nomina e revoca il preside,
- nomina il facente funzioni del preside,
- approva il programma di sviluppo dell'istituto,
- approva il piano di lavoro annuale e il piano finanziario nonché la relazione sulla sua realizzazione,
- decide sull'introduzione di programmi che superano gli standard, ed altri,
- discute le relazioni riguardanti la problematica educativa,
- decide in merito ai ricorsi, in relazione allo status dell'alunno nell'istituto,
- decide in merito ai ricorsi, in relazione ai diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti, derivanti dal rapporto di lavoro,
- decide in merito ai ricorsi dei genitori, in relazione all'attività educativa svolta dall'istituto,
- approva i regolamenti ed altri atti generali dell'istituto, stabiliti dal presente decreto o da un altro atto generale dello stesso,
- presenta ai fondatori le proposte di modifica o di ampliamento dell'attività,
- avanza ai fondatori e al preside proposte e fornisce pareri su singole questioni,
- indice le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto,
- approva il programma per i casi di lavoratori in esubero,
- decide sull'acquisizione di prestiti, previo consenso dei fondatori,
- svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell'istituto.

a) Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 17

Al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato il consiglio d'istituto stabilisce con delibera un calendario per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale scolastico. Le elezioni si svolgono entro e non oltre 15 giorni dall'estinzione del mandato. La delibera sull'indizione delle elezioni deve stabilire il giorno delle elezioni e il numero dei componenti il consiglio delle singole unità d'istituto da eleggere. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere affissa all'albo dell'istituto.

Con la stessa delibera viene nominata una commissione elettorale di tre membri. Il membro della commissione elettorale non può candidarsi a rappresentante del personale nel consiglio e deve godere del diritto di voto attivo nell'istituto.

La commissione elettorale viene nominata per un periodo di quattro anni.

Art. 18

Le candidature per il consiglio d'istituto possono essere promosse da almeno tre dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo, dal sindacato di categoria e dal collegio degli insegnanti.

Le candidature devono essere presentate alla commissione elettorale per iscritto entro e non oltre il ventesimo giorno successivo a quello dell'indizione delle elezioni, con allegate le firme dei promotori. Le candidature a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto vengono promosse dalle singole unità dell'istituto. I candidati a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto devono godere nell'istituto del diritto di voto passivo.

Alle proposte di candidatura si devono allegare anche le dichiarazioni scritte di assenso dei candidati.

Se il numero dei candidati è inferiore al numero da eleggere la commissione elettorale è tenuta a darne immediata comunicazione e stabilire la presentazione di candidature addizionali entro un termine che non deve essere superiore a sette giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso.

Art. 19

La commissione elettorale stabilisce il luogo di ubicazione del seggio elettorale e dirige le operazioni di voto.

Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. Ai dipendenti dell'istituto che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale può dare la possibilità di votare in anticipo.

Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun dipendente dispone di un voto. Sulla scheda sono riportati, nell'ordine alfabetico, i nomi dei candidati secondo le singole unità dell'istituto, l'indicazione del numero dei candidati da eleggere nella sede centrale e nelle scuole periferiche. Il voto viene espresso tracciando un cerchio attorno al numero che si trova davanti al nome del candidato prescelto.

Sono ritenute nulle le schede dalle quali non è possibile stabilire la volontà del votante e le schede bianche. Risulta nulla anche la scheda sulla quale sono stati votati più candidati della sede centrale o della scuola periferica di quanti ne devono essere eletti.

Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo.

Art. 20

Vengono eletti tanti candidati quanti sono i componenti del consiglio d'istituto che competono alla sede centrale dell'istituto e alle singole scuole periferiche. Vengono eletti coloro che si sono aggiudicati il più alto numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Sullo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi elettorali viene redatto il verbale. La commissione elettorale compila quindi la relazione sull'esito delle votazioni che viene pubblicata entro cinque giorni dalla conclusione della consultazione.

Se al voto partecipa la metà o meno della metà del personale oppure se la commissione elettorale annulla le votazioni a causa di irregolarità, il voto

si ripete entro 30 giorni dall'approvazione della delibera della commissione con la quale si constata la nullità delle elezioni.

b) Revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 21

La procedura di revoca del rappresentante del personale della scuola nel consiglio d'istituto ha luogo su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo ossia su richiesta del sindacato, allorché si tratti del membro del consiglio, promosso dal sindacato.

La mozione di revoca presentata dai dipendenti deve essere corredata dalle firme dei promotori.

La mozione di revoca deve contenere la motivazione.

La commissione elettorale, alla quale viene presentata la mozione, verifica la sua correttezza formale senza vagliarne, però, i motivi per i quali è stata proposta la revoca.

Nel caso in cui la commissione elettorale non respinge tale mozione deve procedere, entro il termine di 30 giorni, all'indizione della votazione della richiesta di revoca del rappresentante del personale nel consiglio d'istituto e stabilire il giorno della votazione.

Il rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto è revocato se si è dichiarata favorevole la maggioranza dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione. Per le operazioni di voto relativo alla mozione di revoca del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto si applicano le disposizioni del decreto e le norme legislative.

Art. 22

Fino all'approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei dipendenti alla gestione degli enti, per le operazioni di elezione e di revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto si applicano, per le questioni non regolate dal presente decreto, le disposizioni della legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese.

c) Nomina ovvero elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto

Art. 23

Accertata la cessazione dall'incarico di un membro, dovuta a fondati motivi, il consiglio d'istituto avvisa immediatamente gli organi competenti per la nomina ossia per l'elezione del nuovo membro.

Nel caso di cessazione anzitempo di un rappresentante del personale nel consiglio d'istituto, assume l'incarico, per il periodo rimanente, colui che tra i rispettivi candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti, non inferiore, però, al 5 per cento dei consensi espressi. Se due candidati ricevono l'uguale numero di voti, viene promosso a membro colui che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Se viene a cessare il mandato al rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto, motivato dal cambiamento dello status del suo figlio, assume l'incarico per il periodo rimanente il rappresentante dei genitori degli alunni neoiscritti. Se il rappresentante dei genitori cessa dall'incarico per altre ragioni, viene promosso a membro il rappresentante dei genitori che tra i candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti.

Non è necessario procedere alla nomina o alle elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto se tale incarico viene a cessare a meno di un terzo dei membri o manichino meno di 6 mesi alla scadenza del mandato quadriennale del consiglio.

2. Preside

Art. 24

Il preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo amministrativo dell'istituto.

Il preside organizza e dirige il lavoro nonché amministra l'istituto, ad esso è attribuita la rappresentanza ed è responsabile dello svolgimento legale dell'attività dell'istituto.

Il preside svolge i seguenti compiti:

- organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'istituto,
- predispone il programma di sviluppo dell'istituto,
- redige la proposta del piano di lavoro annuale ed è responsabile della sua messa in atto,
- è responsabile dell'attuazione dei diritti dei bambini e ragazzi,
- dirige il lavoro del collegio degli insegnanti,
- formula la proposta di programmi che superano gli standard,
- incentiva l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri,
- organizza i mentori per i tirocinanti,
- partecipa all'attività educativa e didattica degli insegnanti, li segue nel loro lavoro e li consiglia,
- propone l'avanzamento di ruolo dei quadri e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
- segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica,
- cura la collaborazione con i genitori (riunioni dei genitori, colloquio dei genitori con gli insegnanti ed altre forme di collaborazione)
- informa i genitori sull'operato dell'istituto e sui cambiamenti dei diritti e doveri degli alunni,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- stabilisce l'organico e le modalità di svolgimento del lavoro,
- decide in merito alle assunzioni e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti,
- nomina e revoca il vicepreside e il capounità,
- cura la collaborazione dell'istituto con il servizio sanitario della scuola,
- espleta altri compiti, conformemente alle norme legislative e ad altre prescrizioni.

Art. 25

Può essere nominato preside colui che è in possesso dei requisiti di cui nella legge sulla realizzazione dei diritti specifici degli appartenenti alla nazionalità italiana nel settore dell'educazione ed istruzione, ha almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore dell'educazione ed istruzione nonché possiede il titolo di consigliere o consulente rispettivamente il titolo di mentore da almeno cinque anni e ha superato l'esame per preside. Può

essere nominato preside anche colui che adempie ai requisiti di cui all'art. 144 e 145 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

Il preside viene nominato e revocato dal consiglio d'istituto, previo consenso del ministro. Il preside dura in carica per quattro anni.

Prima di procedere alla nomina o all'esonero del preside il consiglio d'istituto deve acquisire il parere del collegio degli insegnanti e dell'ente locale, sul cui territorio/ha sede l'istituto nonché il parere della comunità autogestita della nazionalità italiana. Il collegio degli insegnanti si esprime in merito a scrutinio segreto.

Se l'organo, l'ente locale o la comunità di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dal giorno in cui è stata presentata loro la richiesta il consiglio d'istituto ha la facoltà di procedere alla nomina anche se non in possesso di tali pareri.

Art. 26

Nel caso in cui al preside cessi il mandato anzitempo o nessuno dei candidati venga nominato, il consiglio d'istituto nomina un facente funzioni, scegliendo tra i quadri professionali dell'istituto o tra i candidati, tuttavia per un periodo massimo di un anno.

Se entro 60 giorni dalla cessazione del mandato del preside il consiglio d'istituto non nomina né il preside né il facente funzioni, nei successivi otto giorni il facente funzioni viene nominato dal ministro, mentre il consiglio d'istituto deve avviare immediatamente la procedura di nomina del preside.

a) Vicepreside

Art. 27

All'istituto spetta un vice preside, in osservanza delle normative e degli standard, validi per l'attività svolta dall'istituto e in armonia con l'organico.

Può essere nominato vicepreside colui che adempie ai requisiti come stabiliti per il preside, ad eccezione della frequenza dei corsi per presidi ossia del rispettivo esame.

Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside, previo parere del collegio degli insegnanti, espresso a scrutinio segreto.

Il vicepreside viene nominato in base a concorso pubblico, salvo che il preside scelga di nominare il suo vice dai quadri professionali dell'istituto.

Il vicepreside svolge i compiti mandatigli dal preside nonché altre mansioni, meglio specificate dal documento sull'organico.

b) Capo della scuola periferica

Art. 28

La scuola periferica ha un caposcuola.

Può essere nominato capo della scuola periferica colui che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il capo della scuola periferica viene nominato e revocato dal preside d'istituto, in osservanza della legge.

Il capo della scuola periferica svolge i compiti in base all'incarico ricevuto dal preside.

3. Organi professionali

Art. 29

L'istituto ha i seguenti organi professionali: il collegio degli insegnanti, il consiglio di classe, il capoclasse e gli attivi professionali.

Il collegio degli insegnanti è costituito dai docenti dell'istituto. Il collegio degli insegnanti:

- discute e decide delle questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativa,
- fornisce il parere sul piano di lavoro annuale,
- propone l'introduzione dei programmi che superano gli standard ed altri programmi ed attività,
- decide sull'aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge,
- fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside e del vicepreside

- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il consiglio di classe è costituito dai docenti che insegnano in una determinata classe. Il consiglio di classe:

- esamina la problematica educativa nella singola classe,
- prepara il programma per gli alunni dotati e per coloro che apprendono con difficoltà,
- decide in materia disciplinare ed
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il capoclasse:

- dirige il lavoro del consiglio di classe,
- analizza i risultati educativi e il profitto della classe,
- provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,

- collabora con i genitori e con il servizio di consulenza scolastica,
- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Gli attivi professionali riuniscono gli insegnanti di una singola materia ossia diverse materie affini. Gli attivi professionali esaminano:

- la problematica riguardante la singola materia oppure le materie affini,
- armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al collegio degli insegnanti le proposte per migliorare l'attività educativa e didattica, esaminano le osservazioni fatte dai genitori e dagli alunni,
- svolgono altre mansioni di carattere tecnico-professionale, stabilite dal piano annuale di lavoro.

4. Consiglio dei genitori

Art. 30

Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell'istituto si costituisce il consiglio dei genitori.

Fanno parte del consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il consiglio dei genitori ha il presidente e il suo sostituto.

La prima convocazione del consiglio viene fatta dal preside.

Il consiglio dei genitori:

- propone i programmi che superano gli standard,
- fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative,
- formula il parere in merito alla proposta del programma di sviluppo dell'istituto e del suo piano di lavoro annuale,
- discute le relazioni del preside concernenti la problematica educativa,
- esamina i ricorsi dei genitori in relazione all'attività educativa,
- elegge i rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto,
- svolge altre mansioni in osservanza delle norme legislative ed altre prescrizioni.

5. Servizio di consulenza scolastica

Art. 31

In osservanza della legge, delle normative e degli standard, l'istituto organizza il servizio di consulenza scolastica. Il servizio presta la consulenza agli alunni e ai genitori, nonché collabora con gli insegnanti e la direzione dell'istituto all'atto della programmazione, dell'analisi e della valutazione dello sviluppo dell'istituto nell'esercizio dell'attività educativa. Nelle consulenze in materia di orientamento professionale, il servizio si avvale della collaborazione dell'Istituto repubblicano di collocamento.

Il servizio di consulenza collabora alla predisposizione e alla realizzazione dei piani educativi individualizzati, per bambini con esigenze particolari.

6. Biblioteca

Art. 32

L'istituto è dotato di una biblioteca.

La biblioteca acquisisce, analizza professionalmente, conserva, presenta e dà in prestito i libri ed altro materiale bibliotecario, nonché svolge l'attività di documentazione e di informazione quale parte integrante dell'azione educativa dell'istituto.

L'istituto costituisce un fondo dei libri di testo, la cui gestione viene stabilita dal ministro.

Per gli alunni con disagi economici che non sono in grado di pagare il contributo per i libri di testo presi in prestito dal fondo vengono garantiti i mezzi dallo Stato, in conformità dei criteri stabiliti dal ministro.

V. PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

Art. 33

L'attività educativa nonché le altre attività tecnico-professionali dell'istituto vengono svolte da insegnanti, consulenti, bibliotecari, e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell'istituto (più avanti: i quadri).

I quadri esercitano l'attività educativa in osservanza della legge e dei programmi in vigore, nell'obiettivo di garantire l'oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale, nel proprio lavoro sono autonomi.

Il titolo di studio dei quadri e, nei casi previsti dalla legge, anche la rispettiva qualifica funzionale vengono stabiliti dal ministro sentito il parere del competente consiglio professionale.

Tutti i quadri dell'istituto devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo e dell'esame professionale nonché adempiere alle condizioni stabilite dalla legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione e da altre prescrizioni.

I dipendenti dell'istituto svolgono le mansioni professionali, amministrative tecniche ed altre, in base all'inquadramento nell'organico. I dipendenti devono essere in possesso di titoli di studio come stabiliti dalla pianta organica, il che vale anche per la padronanza e l'uso delle lingue slovena e italiana.

Art. 34

I rapporti di lavoro, la partecipazione dei dipendenti alla gestione e alla realizzazione dei loro diritti sindacali, possono essere regolati dall'istituto con un proprio atto normativo, in osservanza della rispettiva legge e del contratto collettivo nonché della legge sull'organizzazione e finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

I posti vacanti di quadri e di altro personale in servizio nell'istituto vengono messi a concorso nei limiti delle dotazioni organiche. L'organico viene definito dal preside in osservanza delle normative e degli standard validi per gli istituti, e in accordo con l'amministrazione scolastica, sul cui territorio ha sede l'istituto. Al bando di concorso del posto vacante provvede il preside in osservanza della legge.

VI. FONTI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 35

I fondatori e lo Stato garantiscono, in osservanza della legge, le condizioni per l'esercizio dell'attività dell'istituto.

I fondatori garantiscono all'istituto l'uso dei mezzi e del patrimonio, mobile e immobile, nonché delle attrezzature, di proprietà del Comune di Pirano, usati dall'istituto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e presenti nello stato patrimoniale in occasione dell'ultimo bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della sua attività l'istituto è tenuto ad amministrare e provvedere alla manutenzione del patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia, e come dal contratto stipulato tra l'istituto e il Comune.

L'istituto amministra autonomamente i mezzi ricevuti in gestione, però non può alienare il patrimonio immobile tramite negozi giuridici oppure gravarlo di oneri o cose senza il consenso del fondatore, il Comune di Pirano.

Art. 36

I fondi per l'esercizio del pubblico servizio vengono erogati dal bilancio dello Stato nonché dal bilancio comunale, in osservanza della legge e dello Statuto del Comune di Pirano. L'istituto può acquisire i predetti mezzi anche

utilizzando i contributi versati dai genitori nonchè ricorrendo ad altre fonti di finanziamento.

I ricavi residui dell'istituto ottenuti con la vendita dei prodotti ossia con servizi prestati nell'ambito dell'attività scolastica o altra attività, in virtù del presente decreto, vengono impiegati per coprire le spese materiali, per la manutenzione dei criteri, delle normative e degli standard accordati e validi per il settore, decidono i fondatori, su proposta e previo esame del consiglio d'istituto.

I criteri per la ripartizione dei ricavi residui dell'istituto vengono stabiliti dal ministro.

Sulle modalità di copertura del disavanzo insorto nel corso dell'esercizio dell'attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard accordati e validi per il settore, decidono i fondatori, su proposta e previo esame del consiglio d'istituto.

Art. 37

Per quanto concerne i servizi che superano gli standard l'istituto acquisisce i mezzi anche tramite dotazioni, finanziamenti degli sponsor, contributi elargiti dai genitori ed da altre fonti stabilite dalla legge. L'istituto informa regolarmente i fondatori sull'ammontare dei contributi che si devono versare per il servizio.

L'istituto ha la facoltà di istituire un fondo scolastico dal quale vengono finanziate le attività svolte da una determinata classe, le quali non rientrano nel programma di insegnamento ossia non vengono finanziate dai mezzi pubblici. L'istituto può ricorrere a tale fondo per finanziare l'acquisto delle attrezzature supplementari, per elevare la qualità dell'insegnamento e casi simili.

Il fondo è gestito da un comitato di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, almeno tre dei quali rappresentano l'istituto e vengono proposti dal consiglio dell'istituto.

Il funzionamento del fondo viene disciplinato da apposito regolamento, adottato dal comitato di amministrazione.

VII. RESPONSABILITÀ DEI FONDATORI PER GLI OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

Art. 38

I fondatori rispondono degli obblighi dell'istituto entro l'ammontare dei mezzi che sono tenuti a garantire per l'attività dell'istituto, in osservanza dell'art. 36 del presente decreto.

Nei negozi giuridici, collegati con l'attività per la quale l'istituto è stato fondato, questi agisce autonomamente.

L'istituto risponde dei propri obblighi fino all'ammontare dei mezzi, messi a sua disposizione per l'esercizio dell'attività.

VIII. CONTROLLO

Art. 39

Il controllo dell'applicazione delle leggi e di altre norme e prescrizioni che regolano l'organizzazione, il finanziamento e l'uso finalizzato dei mezzi nonchè l'esercizio dell'attività educativa dell'istituto, viene svolto dall'organo d'ispezione scolastica rispettivamente dall'organo stabilito dalla legge.

La gestione degli immobili di proprietà del Comune di Pirano è controllata dal competente organo comunale.

IX. PUBBLICITÀ DEL LAVORO E TUTELA DEI DATI

Art. 40

Il lavoro dell'istituto è pubblico. L'informazione sul lavoro svolto viene assicurata mediante le comunicazioni indirizzate ai genitori, ai mezzi di pubblica informazione nonchè agli altri esponenti della vita pubblica.

I genitori, i giornalisti ed altri rappresentanti della vita pubblica non possono assistere alle riunioni e ad altre forme di lavoro dell'istituto nonchè all'attività educativa e didattica, salvo nei casi stabiliti dalla legge ossia da altra normativa oppure su espresso invito del preside.

Le informazioni sull'attività dell'istituto vengono diramate dal preside ossia dalla persona da lui incaricata. L'istituto informa regolarmente i fondatori in materia di contenuti del piano di lavoro annuale, rende loro nota la relazione sull'organizzazione del lavoro dell'istituto, li informa sul conto economico ossia sullo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio, nonchè su richiesta del fondatore riferisce anche sugli altri argomenti.

Art. 41

Il preside e i suoi collaboratori sono tenuti a tutelare i dati contenuti nei documenti ed altri dati di cui sono venuti in possesso nel corso della loro attività educativa, se considerati segreto d'ufficio.

Le persone di cui al comma precedente sono tenute a tutelare il segreto d'ufficio anche una volta cessato il rapporto di lavoro all'istituto.

Sono ritenuti segreto d'ufficio:

- i dati ed i documenti che sono considerati riservati per legge o altra normativa,

- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal Consiglio di istituto,

- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal preside, conformemente alle proprie attribuzioni,

- i dati ed i documenti comunicati all'istituto in via confidenziale dall'organo competente o da altra organizzazione.

X. ATTI GENERALI DELL'ISTITUTO

Art. 42

Nei casi non contemplati dal presente decreto, nonchè in altri casi che devono essere disciplinati da una normativa interna, l'istituto ha la facoltà di disciplinare la propria organizzazione e il proprio lavoro con dei regolamenti interni ed altri atti generali, adottati, in osservanza della legge, dal consiglio di istituto oppure dal preside.

XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto sulla fondazione dell'ente pubblico di educazione e di istruzione Scuola elementare di lingua italiana di Pirano, approvato dall'Assemblea del

Comune di Pirano e dall'Assemblea della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 40/92.

Art. 44

Il preside cessa dall'incarico trascorso il periodo per il quale è stato nominato. Il concorso pubblico per il posto vacante viene indetto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dal presente decreto, già prima della sua cessazione dall'incarico.

Oltre alle mansioni che gli spettano per legge il preside è tenuto a compiere anche tutti gli atti necessari in materia di coordinamento del lavoro, fondazione del consiglio d'istituto, in virtù del presente decreto, e presentazione della richiesta di iscrizione dell'istituto nel registro giudiziario, tutto entro il termine di tre mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45

Fino alla seduta costitutiva del nuovo consiglio d'istituto, a norma del presente decreto, esercita le mansioni di consiglio d'istituto il consiglio uscente, il quale indice anche le prime elezioni osservando la procedura stabilita dal presente decreto.

Art. 46

Fino all'entrata in vigore delle norme legislative l'istituto opera in qualità di scuola dell'obbligo ottennale che, in armonia con la legge, persegue i fini della propria attività dalla prima all'ottava classe.

Art. 47

Entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fondatori regolano per contratto i rispettivi diritti e doveri, nonchè stabiliscono le modalità di soluzione dei casi in cui, all'atto del rilascio di un consenso, insorge fra di loro una diversità di vedute. A nome del Comune di Pirano il contratto viene sottoscritto dal Sindaco.

Il fondatore e l'istituto hanno la facoltà di regolare per contratto, in un secondo tempo, tutti i rapporti non espressamente precisati dalla legge o dal presente decreto. A nome del Comune di Pirano il contratto viene sottoscritto dal Sindaco.

Art. 48

Il presente decreto entra in vigore con l'approvazione anche da parte del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano nonchè a pubblicazione avvenuta.

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96

Il Presidente del Consiglio comunale di Pirano

Pirano: 30 gennaio 1997

dott. MILENA OBLAK-JUH

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, nonchè 6/94 e 45/94 - sentenze della Corte costituzionale) e visto l'articolo 38 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S. n. 7/96)

PROMULGO

Il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Lucia, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 30 gennaio 1997.

Numero: 026-8/96

Il Sindaco del Comune di Pirano

Pirano: 30 gennaio 1997

FRANKO FIČUR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 140 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/96 e 23/96) nonchè visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S., n. 7/96), il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta del 30 gennaio 1997, ha approvato il

DECRETO

DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCIA

I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini, 2, (più avanti per brevità denominato: fondatore), istituisce, nel campo dell'educazione ed istruzione obbligatoria, l'ente pubblico Scuola elementare di Lucia (più avanti per brevità denominato: istituto), di cui è parte integrante la Scuola periferica di Strugnano.

II DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Denominazione, sede e status giuridico dell'istituto:

Art. 2

Denominazione dell'istituto: Osnovna šola Lucija.

Denominazione in lingua italiana: Scuola elementare Lucia.

Sede dell'istituto: Lucia, Fasano 1, Portorose.

Denominazione per abbreviazione: S.E. Lucia.

È parte integrante della Scuola elementare di Lucia la Scuola periferica di Strugnano, Strugnano 32.

Art. 3

L'istituto risponde dei propri obblighi con i mezzi che sono oggetto dei negozi giuridici. L'istituto è dotato di personalità giuridica e risponde dei propri obblighi a pieno titolo nonchè con l'intero patrimonio di cui dispone.

La scuola periferica non ha la facoltà di agire nei negozi giuridici con i terzi.

L'istituto è successore legale dell'istituto Scuola elementare Lucia, iscritto nel registro giudiziario presso il Tribunale di Capodistria, partita n. 1-2133-00, e ne assume tutti i diritti e doveri.

Art. 4

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di responsabilità amministrativa, con i relativi diritti e doveri, capace di agire nei negozi giuridici, a norma di legge e del presente decreto.

2. Timbro dell'istituto

Art. 5

L'istituto ha un timbro di forma rotonda, del diametro di 35 mm. Al centro si trova lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine esterno si trova la scritta Osnovna šola Lucija, Scuola elementare Lucia.

L'istituto dispone anche di un timbro del diametro di 20 mm di contenuto uguale al timbro di cui al comma precedente.

Il timbro di cui al primo comma viene usato dall'istituto nei negozi giuridici, per timbrare tutti gli atti, documenti e lettere inviate o rilasciate ad organi, organizzazioni, cittadini, alunni o ai loro genitori.

Il timbro di cui al secondo comma viene usato dall'istituto per timbrare le scritture e i documenti contabili.

Art. 6

Il preside dell'istituto stabilisce il numero dei singoli timbri, il loro uso, le modalità di protezione e soppressione, nonché il personale che risponde della loro custodia.

3. Rappresentanza e firma

Art. 7

La rappresentanza dell'istituto è attribuita al preside. Nell'ambito dell'attività dell'istituto scolastico, il preside rappresenta l'istituto senza limitazioni.

In caso di assenza temporanea il preside è sostituito dal vicepresidente. La rappresentanza dell'istituto nei singoli casi può essere attribuita dal preside anche ad altre persone in seno all'istituto.

Art. 8

I documenti amministrativi e finanziari relativi ai rapporti con la banca e con l'organizzazione incaricata dei pagamenti, sono firmati dal preside e dai firmatari autorizzati dallo stesso.

Per i casi non definiti dal presente decreto il preside stabilisce, con ordinanza, i dipendenti dell'istituto, autorizzati alla firma.

4. Territorio scolastico

Art. 9

L'istituto è fondato al fine di svolgere l'istruzione obbligatoria nell'ambito territoriale che comprende la seguente zona rispettivamente le località di:

Lucia, Fasano, Vignole, Sezza (entro il confine tra la CL di Lucia e la CL di Sicciole), Nosedo (entro il confine con il Comune di Isola), Limignano, Borgola, Luzzano, Cavarie, Carbonar, Strugnano (entro il confine comunale con Isola) e Portorose nella parte fino al confine con la CL di Lucia.

Le questioni riguardanti gli alunni delle zone limitrofe vengono risolte dall'istituto di comune accordo, con una formazione razionale delle singole sezioni e in osservanza delle normative e delle disposizioni di legge.

Sede centrale dell'istituto, dove vengono iscritti alla scuola elementare i bambini da tutto il territorio scolastico, è la Scuola elementare di Lucia, a Lucia, Fasano 1, Portorose.

III ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 10

L'istituto svolge le seguenti attività:

- M/80.102 Educazione ed istruzione generale obbligatoria,
- H/55.52 Preparazione e distribuzione dei pasti (catering),
- I/60.23 Altro trasporto di passeggeri su terraferma,
- O/92.31 Creazione e riproduzione artistica,
- O/92.511 Attività delle biblioteche,
- O/92.72 Altre attività ricreative,
- G/52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste, materiale di cancelleria,
- G/52.63 Altro commercio al dettaglio su aree pubbliche,
- K/72.60 Altre attività relative all'informatica,
- M/80.42 Altri corsi di formazione,
- K/74.84 Altre attività relative all'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni - G/52.74 Altre riparazioni.

L'attività dell'istituto è considerata servizio pubblico di pubblico interesse.

Art. 11

L'istituto svolge il programma di insegnamento approvato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

L'istituto è una scuola dell'obbligo novennale che, in armonia alla legge, persegue i fini educativi ed istruttivi dalla prima alla nona classe. La scuola rilascia le pagelle che indicano il profitto e l'istruzione conseguita e sono considerate documenti ufficiali.

L'istituto non può iniziare una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell'attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso del fondatore e fino a che l'organo preposto non ha rilasciato un'apposita delibera comprovante l'adempimento delle condizioni prescritte per l'esercizio di tale attività concernente l'idoneità tecnica e la sicurezza sul lavoro nonché altre condizioni prescritte.

Non si considerano nuove le attività che vengono svolte dall'istituto in forma minore, e che servono ad integrare o a completare l'offerta delle attività educative oppure le quali consentono un migliore o più completo sfruttamento delle strutture, usate per l'esercizio dell'attività registrata.

Se le strutture esistenti sono complete, in base alle normative, l'istituto ha la facoltà di organizzare l'attività in una nuova sezione, in osservanza della legge e previo consenso del fondatore.

Art. 12

L'istituto ha la facoltà di stipulare i contratti e di compiere altri negozi giuridici soltanto nell'ambito dell'attività iscritta nel registro giudiziario ossia stabilita dal presente decreto.

Art. 13

L'istituto ha la facoltà di locare i vani ad altri utenti, a patto che ciò non disturbi l'attività principale e venga svolto in osservanza delle condizioni stabilite dal sindaco in nome del fondatore.

IV ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 14

Gli organi dell'istituto sono:

- il consiglio d'istituto,
- il preside,
- gli organi professionali,
- il consiglio dei genitori.

L'istituto può avere anche altri organi, la cui attività, la composizione e le modalità di elezione rispettivamente nomina vengono stabilite dallo stesso con apposito regolamento.

1. Consiglio d'istituto

Art. 15

L'istituto è gestito dal consiglio d'istituto, costituito da 11 membri, come segue:

- 3 rappresentanti dei fondatori,
- 5 rappresentanti del personale dell'istituto, dei quali uno rappresenta la scuola periferica di Strugnano,
- 3 rappresentanti dei genitori.

I rappresentanti del fondatore vengono nominati dal consiglio comunale.

I rappresentanti del personale sono eletti dai dipendenti stessi, a suffragio diretto e a scrutinio segreto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla legge e dal presente decreto. Il preside e il vicepresidente non possono essere membri del consiglio d'istituto.

I rappresentanti dei genitori sono eletti dal consiglio dei genitori. Vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. Il mandato dei genitori dipende dallo status dei loro figli nell'istituto.

Nella seduta costitutiva, il consiglio d'istituto elegge nel suo seno il presidente e il suo sostituto.

Il consiglio d'istituto delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti il consiglio d'istituto durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per una seconda volta.

Art. 16

Il consiglio d'istituto:

- nomina e revoca il preside,
- nomina il facente funzioni del preside,
- approva il programma di sviluppo dell'istituto,
- approva il piano di lavoro annuale e il piano finanziario nonché la relazione sulla sua realizzazione,
- decide sull'introduzione di programmi che superano gli standard, ed altri,
- discute le relazioni riguardanti la problematica educativa,
- decide in merito ai ricorsi, in relazione allo status dell'alunno nell'istituto,
- decide in merito ai ricorsi, in relazione ai diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti, derivanti dal rapporto di lavoro,
- decide in merito ai ricorsi dei genitori, in relazione all'attività educativa svolta dall'istituto,
- approva i regolamenti ed altri atti generali dell'istituto, stabiliti dal presente decreto o da un altro atto generale dello stesso,
- presenta al fondatore le proposte di modifica o di ampliamento dell'attività,
- avanza al fondatore e al preside proposte e fornisce pareri su singole questioni,
- indice le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto,
- approva il programma per i casi di lavoratori in esubero,
- decide sull'acquisizione di prestiti, previo consenso del fondatore,
- svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell'istituto.

a) Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 17

Al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato il consiglio d'istituto stabilisce con delibera un calendario per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale scolastico. Le elezioni si svolgono entro e non oltre 15 giorni dall'estinzione del mandato.

La delibera sull'indizione delle elezioni deve stabilire il giorno delle elezioni e il numero dei componenti il consiglio delle singole unità d'istituto da eleggere. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere affissa all'albo dell'istituto.

Con la stessa delibera viene nominata una commissione elettorale di tre membri. Il membro della commissione elettorale non può candidarsi a rappresentante del personale nel consiglio e deve godere del diritto di voto attivo nell'istituto.

La commissione elettorale viene nominata per un periodo di quattro anni.

Art. 18

Le candidature per il consiglio d'istituto possono essere promosse da almeno tre dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo, dal sindacato di categoria e dal collegio degli insegnanti.

Le candidature devono essere presentate alla commissione elettorale per iscritto entro e non oltre il ventunesimo giorno successivo a quello dell'indizione delle elezioni, con allegate le firme dei promotori. Le

candidature a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto vengono promosse dalle singole unità dell'istituto. I candidati a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto devono godere nell'istituto del diritto di voto passivo.

Alle proposte di candidatura si devono allegare anche le dichiarazioni scritte di assenso dei candidati.

Se il numero dei candidati è inferiore al numero da eleggere la commissione elettorale è tenuta a darne immediata comunicazione e stabilire la presentazione di candidature addizionali entro un termine che non deve essere superiore a sette giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso.

Art. 19

La commissione elettorale stabilisce il luogo di ubicazione del seggio elettorale e dirige le operazioni di voto.

Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. Ai dipendenti dell'istituto che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale può dare la possibilità di votare in anticipo.

Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun dipendente dispone di un voto. Sulla scheda sono riportati, nell'ordine alfabetico, i nomi dei candidati secondo le singole unità dell'istituto, l'indicazione del numero dei candidati da eleggere nella sede centrale e nella scuola periferica. Il voto viene espresso tracciando un cerchio attorno al numero che si trova davanti al nome del candidato prescelto.

Sono ritenute nulle le schede dalle quali non è possibile stabilire la volontà del votante e le schede bianche. Risulta nulla anche la scheda sulla quale sono stati votati più candidati di quanti ne devono essere eletti nella sede centrale o nella scuola periferica.

Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo.

Art. 20

Vengono eletti tanti candidati quanti sono i componenti del consiglio d'istituto che competono alla sede centrale e alla scuola periferica. Vengono eletti coloro che si sono aggiudicati il più alto numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Sullo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi elettorali viene redatto il verbale. La commissione elettorale compila quindi la relazione sull'esito delle votazioni che viene pubblicata entro cinque giorni dalla conclusione della consultazione.

Se al voto partecipa la metà o meno della metà del personale oppure se la commissione elettorale annulla le votazioni a causa di irregolarità, il voto si ripete entro 30 giorni dall'approvazione della delibera della commissione con la quale si constata la nullità delle elezioni.

b) Revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 21

La procedura di revoca del rappresentante del personale della scuola nel consiglio d'istituto ha luogo su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo ossia su richiesta del sindacato, allorché si tratti del membro del consiglio, promosso dal sindacato.

La mozione di revoca presentata dai dipendenti deve essere corredata dalle firme dei promotori.

La mozione di revoca deve contenere la motivazione.

La commissione elettorale, alla quale viene presentata la mozione, verifica la sua correttezza formale senza vagliarne, però, i motivi per i quali è stata proposta la revoca.

Nel caso in cui la commissione elettorale non respinge tale mozione deve procedere, entro il termine di 30 giorni, all'indizione della votazione della richiesta di revoca del rappresentante del personale nel consiglio d'istituto e stabilire il giorno della votazione.

Il rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto è revocato se si è dichiarata favorevole la maggioranza dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione. Per le operazioni di voto relativo alla mozione di revoca del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto si applicano le disposizioni del decreto e le norme legislative.

Art. 22

Fino all'approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei dipendenti alla gestione degli enti, per le operazioni di elezione e di revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto si applicano, per le questioni non regolate dal presente decreto, le disposizioni della legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese.

c) Nomina ovvero elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto

Art. 23

Accertata la cessazione dall'incarico di un membro, dovuta a fondati motivi, il consiglio d'istituto avvisa immediatamente gli organi competenti per la nomina ossia per l'elezione del nuovo membro.

Nel caso di cessazione anzitempo di un rappresentante del personale nel consiglio d'istituto, assume l'incarico, per il periodo rimanente, colui che tra i rispettivi candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti, non inferiore, però, al 5 per cento dei consensi espressi. Se due candidati ricevono l'uguale numero di voti, viene promosso a membro colui che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Se viene a cessare il mandato al rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto, motivato dal cambiamento dello status del suo figlio, assume l'incarico per il periodo rimanente il rappresentante dei genitori degli alunni neoiscritti. Se il rappresentante dei genitori cessa dall'incarico per altre ragioni, viene promosso a membro il rappresentante dei genitori che tra i candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti.

Non è necessario procedere alla nomina o alle elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto se tale incarico viene a cessare a meno di

un terzo dei membri o manchino meno di 6 mesi alla scadenza del mandato quadriennale del consiglio.

2. Preside

Art. 24

Il preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo amministrativo dell'istituto.

Il preside organizza e dirige il lavoro nonché amministra l'istituto, ad esso è attribuita la rappresentanza ed è responsabile dello svolgimento legale dell'attività dell'istituto.

Il preside svolge i seguenti compiti:

- organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'istituto,
- predispone il programma di sviluppo dell'istituto,
- redige la proposta del piano di lavoro annuale ed è responsabile della sua messa in atto,
- è responsabile dell'attuazione dei diritti dei bambini e ragazzi,
- dirige il lavoro del collegio degli insegnanti,
- formula la proposta di programmi che superano gli standard,
- incentiva l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri,
- organizza i mentori per i tirocinanti,
- partecipa all'attività educativa e didattica degli insegnanti, li segue nel loro lavoro e li consiglia,
- propone l'avanzamento di ruolo dei quadri e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
- segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica,
- cura la collaborazione con i genitori (riunioni dei genitori, colloquio dei genitori con gli insegnanti ed altre forme di collaborazione)
- informa i genitori sull'operato dell'istituto e sui cambiamenti dei diritti e doveri degli alunni,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- stabilisce l'organico e le modalità di svolgimento del lavoro,
- decide in merito alle assunzioni e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti,
- nomina e revoca il vicepreside e il capouità,
- cura la collaborazione dell'istituto con il servizio sanitario della scuola,
- espleta altri compiti, conformemente alle norme legislative e ad altre prescrizioni.

Art. 25

Può essere nominato preside colui che è in possesso dei requisiti di cui nella legge, ha almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore dell'educazione ed istruzione nonché possiede il titolo di consigliere o consulente rispettivamente il titolo di mentore da almeno cinque anni e ha superato l'esame per preside. Può essere nominato preside anche colui che adempie ai requisiti di cui all'art. 144 e 145 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

Il preside viene nominato e revocato dal consiglio d'istituto, previo consenso del ministro. Il preside dura in carica per quattro anni.

Prima di procedere alla nomina o all'esonero del preside il consiglio d'istituto deve acquisire il parere del collegio degli insegnanti e dell'ente locale, sul cui territorio ha sede l'istituto. Il collegio degli insegnanti si esprime in merito a scrutinio segreto.

Se l'organo o l'ente locale di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dal giorno in cui è stata presentata loro la richiesta il consiglio d'istituto ha la facoltà di procedere alla nomina anche se non in possesso di tali pareri.

Art. 26

Nel caso in cui al preside cessi il mandato anzitempo o nessuno dei candidati venga nominato, il consiglio d'istituto nomina un facente funzioni, scegliendo tra i quadri professionali dell'istituto o tra i candidati, tuttavia per un periodo massimo di un anno.

Se entro 60 giorni dalla cessazione del mandato del preside il consiglio d'istituto non nomina né il preside né il facente funzioni, nei successivi otto giorni il facente funzioni viene nominato dal ministro, mentre il consiglio d'istituto deve avviare immediatamente la procedura di nomina del preside.

a) Vicepreside

Art. 27

All'istituto spetta un vice preside, in osservanza delle normative e degli standard, validi per l'attività svolta dall'istituto e in armonia con l'organico.

Può essere nominato vicepreside colui che adempie ai requisiti come stabiliti per il preside, ad eccezione della frequenza dei corsi per presidi ossia del rispettivo esame.

Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside, previo parere del collegio degli insegnanti, espresso a scrutinio segreto.

Il vicepreside viene nominato in base a concorso pubblico, salvo che il preside scelga di nominare il suo vice dai quadri professionali dell'istituto.

Il vicepreside svolge i compiti demandatigli dal preside nonché altre mansioni, meglio specificate dal documento sull'organico.

b) Capo della scuola periferica

Art. 28

La scuola periferica ha un caposcuola.

Può essere nominato capo della scuola periferica colui che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il capo della scuola periferica viene nominato e revocato dal preside d'istituto, in osservanza della legge.

Il capo della scuola periferica svolge i compiti in base all'incarico ricevuto dal preside.

3. Organi professionali

Art. 29

L'istituto ha i seguenti organi professionali: il collegio degli insegnanti, il consiglio di classe, il capoclasse e gli attivi professionali.

Il collegio degli insegnanti è costituito dai docenti dell'istituto. Il collegio degli insegnanti:

- discute e decide delle questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativa,
- fornisce il parere sul piano di lavoro annuale,
- propone l'introduzione dei programmi che superano gli standard ed altri programmi ed attività,
- decide sull'aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge,
- fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside e del vicepreside

- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il consiglio di classe è costituito dai docenti che insegnano in una determinata classe. Il consiglio di classe:

- esamina la problematica educativa nella singola classe,
- prepara il programma per gli alunni dotati e per coloro che apprendono con difficoltà,
- decide in materia disciplinare ed
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il capoclasse:

- dirige il lavoro del consiglio di classe,
- analizza i risultati educativi e il profitto della classe,
- provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,

- collabora con i genitori e con il servizio di consulenza scolastica,
- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Gli attivi professionali riuniscono gli insegnanti di una singola materia ossia diverse materie affini. Gli attivi professionali esaminano:

- la problematica riguardante la singola materia oppure le materie affini,
- armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al collegio degli insegnanti le proposte per migliorare l'attività educativa e didattica, esaminano le osservazioni fatte dai genitori e dagli alunni,
- svolgono altre mansioni di carattere tecnico-professionale, stabilite dal piano annuale di lavoro.

4. Consiglio dei genitori

Art. 30

Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell'istituto si costituisce il consiglio dei genitori.

Fanno parte del consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il consiglio dei genitori ha il presidente e il suo sostituto.

La prima convocazione del consiglio viene fatta dal preside.

Il consiglio dei genitori:

- propone i programmi che superano gli standard,
- fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative,
- formula il parere in merito alla proposta del programma di sviluppo dell'istituto e del suo piano di lavoro annuale,
- discute le relazioni del preside concernenti la problematica educativa,
- esamina i ricorsi dei genitori in relazione all'attività educativa,
- elegge i rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto,
- svolge altre mansioni in osservanza delle norme legislative ed altre prescrizioni.

5. Servizio di consulenza scolastica

Art. 31

In osservanza della legge, delle normative e degli standard, l'istituto organizza il servizio di consulenza scolastica. Il servizio presta la consulenza agli alunni e ai genitori, nonchè collabora con gli insegnanti e la direzione dell'istituto all'atto della programmazione, dell'analisi e della valutazione dello sviluppo dell'istituto nell'esercizio dell'attività educativa. Nelle consulenze in materia di orientamento professionale, il servizio si avvale della collaborazione dell'Istituto repubblicano di collocamento.

Il servizio di consulenza collabora alla predisposizione e alla realizzazione dei piani educativi individualizzati, per bambini con esigenze particolari.

6. Biblioteca

Art. 32

L'istituto è dotato di una biblioteca.

La biblioteca acquisisce, analizza professionalmente, conserva, presenta e dà in prestito i libri ed altro materiale bibliotecario, nonchè svolge l'attività di documentazione e di informazione quale parte integrante dell'azione educativa dell'istituto.

L'istituto costituisce un fondo dei libri di testo, la cui gestione viene stabilita dal ministro.

Per gli alunni con disagi economici che non sono in grado di pagare il contributo per i libri di testo presi in prestito dal fondo vengono garantiti i mezzi dallo Stato, in conformità dei criteri stabiliti dal ministro.

V PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

Art. 33

L'attività educativa nonchè le altre attività tecnico-professionali dell'istituto vengono svolte da insegnanti, consulenti, bibliotecari, e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell'istituto (più avanti: i quadri).

I quadri esercitano l'attività educativa in osservanza della legge e dei programmi in vigore, nell'obiettivo di garantire l'oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale, nel proprio lavoro sono autonomi.

Il titolo di studio dei quadri e, nei casi previsti dalla legge, anche la rispettiva qualifica funzionale vengono stabiliti dal ministro sentito il parere del competente consiglio professionale.

Tutti i quadri dell'istituto devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo e dell'esame professionale nonchè adempiere alle condizioni stabilite

dalla legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione e da altre prescrizioni.

I dipendenti dell'istituto svolgono le mansioni professionali, amministrative tecniche ed altre, in base all'inquadramento nell'organico. I dipendenti devono essere in possesso di titoli di studio come stabiliti dalla pianta organica, il che vale anche per la padronanza e l'uso delle lingue slovena e italiana.

Art. 34

I rapporti di lavoro, la partecipazione dei dipendenti alla gestione e alla realizzazione dei loro diritti sindacali, possono essere regolati dall'istituto con un proprio atto normativo, in osservanza della rispettiva legge e del contratto collettivo nonchè della legge sull'organizzazione e finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

I posti vacanti di quadri e di altro personale in servizio nell'istituto vengono messi a concorso nei limiti delle dotazioni organiche. L'organico viene definito dal preside in osservanza delle normative e degli standard validi per gli istituti, e in accordo con l'amministrazione scolastica, sul cui territorio ha sede l'istituto. Al bando di concorso del posto vacante provvede il preside in osservanza della legge.

VI FONTI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 35

Il fondatore e lo Stato garantiscono, in osservanza della legge, le condizioni per l'esercizio dell'attività dell'istituto.

Il fondatore garantisce all'istituto l'uso dei mezzi e del patrimonio, mobile e immobile, nonchè delle attrezzature, di proprietà del fondatore, usati dall'istituto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e presenti nello stato patrimoniale in occasione dell'ultimo bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della sua attività l'istituto è tenuto ad amministrare e provvedere alla manutenzione del patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia, e come dal contratto stipulato tra l'istituto e il fondatore.

L'istituto amministra autonomamente i mezzi ricevuti in gestione, però non può alienare il patrimonio immobile tramite negozi giuridici oppure gravarlo di oneri o cose senza il consenso del fondatore.

Art. 36

I fondi per l'esercizio del pubblico servizio vengono erogati dal bilancio dello Stato nonchè dal bilancio comunale, in osservanza della legge e dello Statuto del Comune di Pirano. L'istituto può acquisire i predetti mezzi anche utilizzando i contributi versati dai genitori nonchè ricorrendo ad altre fonti di finanziamento.

I ricavi residui dell'istituto ottenuti con la vendita dei prodotti ossia con servizi prestati nell'ambito dell'attività scolastica o altra attività, in virtù del presente decreto, vengono impiegati per coprire le spese materiali, per la manutenzione a titolo di investimento e per gli altri investimenti, nonchè, previo consenso del fondatore, anche per gli stipendi.

I criteri per la ripartizione dei ricavi residui dell'istituto vengono stabiliti dal ministro.

Sulle modalità di copertura del disavanzo insorto nel corso dell'esercizio dell'attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard accordati e validi per il settore, decide il fondatore, su proposta e previo esame del consiglio d'istituto.

Art. 37

Per quanto concerne i servizi che superano gli standard l'istituto acquisisce i mezzi anche tramite dotazioni, finanziamenti degli sponsor, contributi elargiti dai genitori ed da altre fonti stabilite dalla legge. L'istituto informa regolarmente il fondatore sull'ammontare dei contributi che si devono versare per il servizio.

L'istituto ha la facoltà di costituire un fondo scolastico dal quale vengono finanziate le attività svolte da una determinata classe, le quali non rientrano nel programma di insegnamento ossia non vengono finanziate dai mezzi pubblici. L'istituto può ricorrere a tale fondo per finanziare l'acquisto delle attrezzature supplementari, per elevare la qualità dell'insegnamento e casi simili.

Il fondo è gestito da un comitato di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, almeno tre dei quali rappresentano l'istituto e vengono proposti dal consiglio dell'istituto.

Il funzionamento del fondo viene disciplinato da apposito regolamento, adottato dal comitato di amministrazione.

VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

Art. 38

Il fondatore risponde degli obblighi dell'istituto entro l'ammontare dei mezzi che è tenuto a garantire per l'attività dell'istituto, in osservanza dell'art. 36 del presente decreto.

Nei negozi giuridici, collegati con l'attività per la quale l'istituto è stato fondato, questi agisce autonomamente.

L'istituto risponde dei propri obblighi fino all'ammontare dei mezzi, messi a sua disposizione per l'esercizio dell'attività.

VIII CONTROLLO

Art. 39

Il controllo dell'applicazione delle leggi e di altre norme e prescrizioni che regolano l'organizzazione, il finanziamento e l'uso finalizzato dei mezzi nonchè l'esercizio dell'attività educativa dell'istituto, viene svolto dall'organo d'ispezione scolastica rispettivamente dall'organo stabilito dalla legge.

La gestione degli immobili di proprietà del fondatore è controllata dal fondatore stesso.

IX PUBBLICITÀ DEL LAVORO E TUTELA DEI DATI

Art. 40

Il lavoro dell'istituto è pubblico. L'informazione sul lavoro svolto viene assicurata mediante le comunicazioni indirizzate ai genitori, ai mezzi di pubblica informazione nonché agli altri esponenti della vita pubblica.

I genitori, i giornalisti ed altri rappresentanti della vita pubblica non possono assistere alle riunioni e ad altre forme di lavoro dell'istituto nonché all'attività educativa e didattica, salvo nei casi stabiliti dalla legge ossia da altra normativa oppure su espresso invito del preside.

Le informazioni sull'attività dell'istituto vengono diramate dal preside ossia dalla persona da lui incaricata. L'istituto informa regolarmente il fondatore in materia di contenuti del piano di lavoro annuale, rende loro nota la relazione sull'organizzazione del lavoro dell'istituto, li informa sul conto economico ossia sullo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio, nonché su richiesta del fondatore riferisce anche sugli altri argomenti.

Art. 41

Il preside e i suoi collaboratori sono tenuti a tutelare i dati contenuti nei documenti ed altri dati di cui sono venuti in possesso nel corso della loro attività educativa, se considerati segreto d'ufficio.

Le persone di cui al comma precedente sono tenute a tutelare il segreto d'ufficio anche una volta cessato il rapporto di lavoro all'istituto.

Sono ritenuti segreto d'ufficio:

- i dati ed i documenti che sono considerati riservati per legge o altra normativa,
- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal Consiglio di istituto,
- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal preside, conformemente alle proprie attribuzioni,
- i dati ed i documenti comunicati all'istituto in via confidenziale dall'organo competente o da altra organizzazione.

X ATTI GENERALI DELL'ISTITUTO

Art. 42

Nei casi non contemplati dal presente decreto, nonché in altri casi che devono essere disciplinati da una normativa interna, l'istituto ha la facoltà di disciplinare la propria organizzazione e il proprio lavoro con dei regolamenti interni ed altri atti generali, adottati, in osservanza della legge, dal consiglio dell'istituto oppure dal preside.

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto sulla fondazione della Scuola elementare di Lucia, in qualità di ente pubblico autonomo, approvato dall'Assemblea del Comune di Pirano, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 15/91, 20/91, 40/92.

Art. 44

Il preside cessa dall'incarico trascorso il periodo per il quale è stato nominato. Il concorso pubblico per il posto vacante viene indetto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dal presente decreto, già prima della sua cessazione dall'incarico.

Oltre alle mansioni che gli spettano per legge il preside è tenuto a compiere anche tutti gli atti necessari in materia di coordinamento del lavoro, fondazione del consiglio d'istituto, in virtù del presente decreto, e presentazione della richiesta di iscrizione dell'istituto nel registro giudiziario, tutto entro il termine di tre mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45

Fino alla seduta costitutiva del nuovo consiglio d'istituto, a norma del presente decreto, esercita le mansioni di consiglio d'istituto il consiglio uscente, il quale indice anche le prime elezioni osservando la procedura stabilita dal presente decreto.

Art. 46

Il fondatore e l'istituto hanno la facoltà di regolare per contratto, in un secondo tempo, tutti i rapporti non espressamente precisati dalla legge o dal presente decreto. A nome del Comune il contratto viene sottoscritto dal Sindaco.

Art. 47

Fino all'entrata in vigore delle norme legislative l'istituto opera in qualità di scuola dell'obbligo ottennale che, in armonia con la legge, persegue i fini della propria attività dalla prima all'ottava classe.

Art. 48

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96

Pirano: 30 gennaio 1997

Il Presidente del Consiglio comunale di Pirano
dott. MILENA OBLAK-JUH

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, nonché 6/94 e 45/94 - sentenze della Corte costituzionale) e visto l'articolo 38 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S. n. 7/96)

PROMULGO

il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 30 gennaio 1997.

Numero: 026-8/96

Pirano: 30 gennaio 1997

Il Sindaco del Comune di Pirano
FRANKO FICUR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 140 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/96 e 23/96) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S., n. 7/96), il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta del 30 gennaio 1997, ha approvato il

DECRETO

DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE "CIRIL KOSMAČ" DI PIRANO

I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini, 2, (più avanti per brevità denominato: fondatore), istituisce, nel campo dell'educazione ed istruzione obbligatoria, l'ente pubblico Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano (più avanti per brevità denominato: istituto), di cui sono parte integrante le sezioni dislocate di Portorose.

II. DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Denominazione, sede e status giuridico dell'istituto:

Art. 2

Denominazione dell'istituto: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran.
Denominazione in lingua italiana: Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano.

Sede dell'istituto: Pirano, Strada degli Olivi 24.

Denominazione per abbreviazione: S.E. "Ciril Kosmač" Pirano.

Sono parte integrante della Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano le sezioni dislocate a Portorose, Fra gli Orti 20 b.

Art. 3

L'istituto risponde dei propri obblighi con i mezzi che sono oggetto dei negozi giuridici. L'istituto è dotato di personalità giuridica e risponde dei propri obblighi a pieno titolo nonché con l'intero patrimonio di cui dispone. Le sezioni dislocate non hanno la facoltà di agire nei negozi giuridici con i terzi.

L'istituto è successore legale dell'istituto Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano, iscritto nel registro giudiziario presso il Tribunale di Capodistria, partita n. 1-2132-00, e ne assume tutti i diritti e doveri.

Art. 4

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di responsabilità amministrativa, con i relativi diritti e doveri, capace di agire nei negozi giuridici, a norma di legge e del presente decreto.

2. Timbro dell'istituto

Art. 5

L'istituto ha un timbro di forma rotonda, del diametro di 35 mm. Al centro si trova lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine esterno si trova la scritta Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano.

L'istituto dispone anche di un timbro del diametro di 20 mm di contenuto uguale al timbro di cui al comma precedente.

Il timbro di cui al primo comma viene usato dall'istituto nei negozi giuridici, per timbrare tutti gli atti, documenti e lettere inviate o rilasciate ad organi, organizzazioni, cittadini, alunni o ai loro genitori.

Il timbro di cui al secondo comma viene usato dall'istituto per timbrare le scritture e i documenti contabili.

Art. 6

Il preside dell'istituto stabilisce il numero dei singoli timbri, il loro uso, le modalità di protezione e soppressione, nonché il personale che risponde della loro custodia.

3. Rappresentanza e firma

Art. 7

La rappresentanza dell'istituto è attribuita al preside. Nell'ambito dell'attività dell'istituto scolastico, il preside rappresenta l'istituto senza limitazioni.

In caso di assenza temporanea il preside è sostituito dal vicepresidente. La rappresentanza dell'istituto nei singoli casi può essere attribuita dal preside anche ad altre persone in seno all'istituto.

Art. 8

I documenti amministrativi e finanziari relativi ai rapporti con la banca e con l'organizzazione incaricata dei pagamenti, sono firmati dal preside e dai firmatari autorizzati dallo stesso.

Per i casi non definiti dal presente decreto il preside stabilisce, con ordinanza, i dipendenti dell'istituto, autorizzati alla firma.

4. Territorio scolastico

Art. 9

L'istituto è fondato al fine di svolgere l'istruzione obbligatoria nell'ambito territoriale che comprende la seguente zona rispettivamente le località di:

- Pirano con gli abitati di Fiesso, Pazzugo, Arsé, Belvedere
- Portorose con gli abitati di Bernardino, Croce Bianca, Fisine, Sentiane e Valeta.

Le questioni riguardanti gli alunni delle zone limitrofe vengono risolte dall'istituto di comune accordo, con una formazione razionale delle singole sezioni e in osservanza delle normative e delle disposizioni di legge. Le questioni concernenti gli alunni della zona confinante tra la sede centrale dell'istituto e le sezioni dislocate vengono risolte invece, in maniera quanto più razionale, nell'ambito della sede centrale a Pirano.

Sede centrale dell'istituto, dove vengono iscritti alla scuola elementare i bambini da tutto il territorio scolastico, è la Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano, in Strada degli Olivi 24, Pirano.

III ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 10

L'istituto svolge le seguenti attività:

- M/80.102 Educazione ed istruzione generale obbligatoria,
 - H/55.52 Preparazione e distribuzione dei pasti (catering),
 - I/60.23 Altro trasporto di passeggeri su terraferma,
 - O/92.31 Creazione e riproduzione artistica,
 - O/92.511 Attività delle biblioteche,
 - O/92.72 Altre attività ricreative,
 - G/52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste, materiale di cancelleria,
 - G/52.63 Altro commercio al dettaglio su aree pubbliche,
 - K/72.60 Altre attività relative all'informatica,
 - M/80.42 Altri corsi di formazione,
 - K/74.84 Altre attività relative all'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni,
 - G/52.74 Altre riparazioni,
 - A/01.12 Produzione di ortaggi, piante ornamentali, sementi e piantine.
- L'attività dell'istituto è considerata servizio pubblico di pubblico interesse.

Art. 11

L'istituto svolge il programma di insegnamento approvato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

L'istituto è una scuola dell'obbligo novennale che, in armonia alla legge, persegue i fini educativi ed istruttivi dalla prima alla nona classe. La scuola rilascia le pagelle che indicano il profitto e l'istruzione conseguita e sono considerate documenti ufficiali.

L'istituto non può iniziare una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell'attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso del fondatore e fino a che l'organo preposto non ha rilasciato un'apposita delibera comprovante l'adempimento delle condizioni prescritte per l'esercizio di tale attività concernente l'idoneità tecnica e la sicurezza sul lavoro nonché altre condizioni prescritte.

Non si considerano nuove le attività che vengono svolte dall'istituto in forma minore, e che servono ad integrare o a completare l'offerta delle attività educative oppure le quali consentono un migliore o più completo sfruttamento delle strutture, usate per l'esercizio dell'attività registrata in osservanza del bilancio annuale (ad esempio l'organizzazione e lo svolgimento del programma ASP dell'UNESCO, campi internazionali educativo istruttivi, prestazioni di stampa e traduzioni in lingua inglese per le esigenze del programma ASP dell'UNESCO).

Se le strutture esistenti sono complete, in base alle normative, l'istituto ha la facoltà di organizzare l'attività in una nuova sezione, in osservanza della legge e previo consenso del fondatore.

Art. 12

L'istituto ha la facoltà di stipulare i contratti e di compiere altri negozi giuridici soltanto nell'ambito dell'attività iscritta nel registro giudiziario ossia stabilita dal presente decreto.

Art. 13

L'istituto ha la facoltà di locare i vani ad altri utenti, a patto che ciò non disturbi l'attività principale e venga svolto in osservanza delle condizioni stabilite dal sindaco in nome del fondatore.

IV ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 14

Gli organi dell'istituto sono:

- il consiglio d'istituto,
- il preside,
- gli organi professionali,
- il consiglio dei genitori.

L'istituto può avere anche altri organi, la cui attività, la composizione e le modalità di elezione rispettivamente nomina vengono stabilite dallo stesso con apposito regolamento.

1. Consiglio d'istituto

Art. 15

L'istituto è gestito dal consiglio d'istituto, costituito da 11 membri, come segue:

- 3 rappresentanti dei fondatori,
- 5 rappresentanti del personale dell'istituto, dei quali uno rappresenta le sezioni dislocate di Portorose,
- 3 rappresentanti dei genitori.

I rappresentanti del fondatore vengono nominati dal consiglio comunale.

I rappresentanti del personale sono eletti dai dipendenti stessi, a suffragio diretto e a scrutinio segreto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla legge e dal presente decreto. Il preside e il vicepreside non possono essere membri del consiglio d'istituto.

I rappresentanti dei genitori sono eletti dal consiglio dei genitori. Vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. Il mandato dei genitori dipende dallo status dei loro figli nell'istituto.

Nella seduta costitutiva, il consiglio d'istituto elegge nel suo seno il presidente e il suo sostituto.

Il consiglio d'istituto delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti il consiglio d'istituto durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per una seconda volta.

Art. 16

Il consiglio d'istituto:

- nomina e revoca il preside,
- nomina il facente funzioni del preside,
- approva il programma di sviluppo dell'istituto,
- approva il piano di lavoro annuale e il piano finanziario nonché la relazione sulla sua realizzazione,

- decide sull'introduzione di programmi che superano gli standard, ed altri,

- discute le relazioni riguardanti la problematica educativa,

- decide in merito ai ricorsi, in relazione allo status dell'alunno nell'istituto,

- decide in merito ai ricorsi, in relazione ai diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti, derivanti dal rapporto di lavoro,

- decide in merito ai ricorsi dei genitori, in relazione all'attività educativa svolta dall'istituto,

- approva i regolamenti ed altri atti generali dell'istituto, stabiliti dal presente decreto o da un altro atto generale dello stesso,

- presenta al fondatore le proposte di modifica o di ampliamento dell'attività,

- avanza al fondatore e al preside proposte e fornisce pareri su singole questioni,

- indice le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto,

- approva il programma per i casi di lavoratori in esubero,

- decide sull'acquisizione di prestiti, previo consenso del fondatore,

- svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell'istituto.

a) Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 17

Al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato il consiglio d'istituto stabilisce con delibera un calendario per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale scolastico. Le elezioni si svolgono entro e non oltre 15 giorni dall'estinzione del mandato.

La delibera sull'indizione delle elezioni deve stabilire il giorno delle elezioni e il numero dei componenti il consiglio delle singole unità d'istituto da eleggere. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere affissa all'albo dell'istituto.

Con la stessa delibera viene nominata una commissione elettorale di tre membri. Il membro della commissione elettorale non può candidarsi a rappresentante del personale nel consiglio e deve godere del diritto di voto attivo nell'istituto.

La commissione elettorale viene nominata per un periodo di quattro anni.

Art. 18

Le candidature per il consiglio d'istituto possono essere promosse da almeno tre dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo, dal sindacato di categoria e dal collegio degli insegnanti.

Le candidature devono essere presentate alla commissione elettorale per iscritto entro e non oltre il ventunesimo giorno successivo a quello dell'indizione delle elezioni, con allegate le firme dei promotori. Le candidature a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto vengono promosse dalle singole unità dell'istituto. I candidati a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto devono godere nell'istituto del diritto di voto passivo.

Alle proposte di candidatura si devono allegare anche le dichiarazioni scritte di assenso dei candidati.

Se il numero dei candidati è inferiore al numero da eleggere la commissione elettorale è tenuta a darne immediata comunicazione e stabilire la presentazione di candidature addizionali entro un termine che non deve essere superiore a sette giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso.

Art. 19

La commissione elettorale stabilisce il luogo di ubicazione del seggio elettorale e dirige le operazioni di voto.

Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. Ai dipendenti dell'istituto che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale può dare la possibilità di votare in anticipo.

Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun dipendente dispone di un voto. Sulla scheda sono riportati, nell'ordine alfabetico, i nomi dei candidati secondo le singole unità dell'istituto, l'indicazione del numero dei candidati da eleggere nella sede centrale e nelle sedi dislocate. Il voto viene espresso tracciando un cerchio attorno al numero che si trova davanti al nome del candidato prescelto.

Sono ritenute nulle le schede dalle quali non è possibile stabilire la volontà del votante e le schede bianche. Risulta nulla anche la scheda sulla quale sono stati votati più candidati di quanti ne devono essere eletti.

Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo.

Art. 20

Vengono eletti tanti candidati quanti sono i componenti del consiglio d'istituto che competono alla sede centrale dell'istituto e alle sezioni dislocate. Vengono eletti coloro che si sono aggiudicati il più alto numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Sullo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi elettorali viene redatto il verbale. La commissione elettorale compila quindi la relazione sull'esito delle votazioni che viene pubblicata entro cinque giorni dalla conclusione della consultazione.

Se al voto partecipa la metà o meno della metà del personale oppure se la commissione elettorale annulla le votazioni a causa di irregolarità, il voto si ripete entro 30 giorni dall'approvazione della delibera della commissione con la quale si constata la nullità delle elezioni.

b) Revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 21

La procedura di revoca del rappresentante del personale della scuola nel consiglio d'istituto ha luogo su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo ossia su richiesta

del sindacato, allorché si tratti del membro del consiglio, promosso dal sindacato.

La mozione di revoca presentata dai dipendenti deve essere corredata dalle firme dei promotori.

La mozione di revoca deve contenere la motivazione.

La commissione elettorale, alla quale viene presentata la mozione, verifica la sua correttezza formale senza vagliarne, però, i motivi per i quali è stata proposta la revoca.

Nel caso in cui la commissione elettorale non respinge tale mozione deve procedere, entro il termine di 30 giorni, all'indizione della votazione della richiesta di revoca del rappresentante del personale nel consiglio d'istituto e stabilire il giorno della votazione.

Il rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto è revocato se si è dichiarata favorevole la maggioranza dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione. Per le operazioni di voto relativo alla mozione di revoca del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto si applicano le disposizioni del decreto e le norme legislative.

Art. 22

Fino all'approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei dipendenti alla gestione degli enti, per le operazioni di elezione e di revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto si applicano, per le questioni non regolate dal presente decreto, le disposizioni della legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese.

c) Nomina ovvero elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto

Art. 23

Accertata la cessazione dall'incarico di un membro, dovuta a fondati motivi, il consiglio d'istituto avvisa immediatamente gli organi competenti per la nomina ossia per l'elezione del nuovo membro.

Nel caso di cessazione anzitempo di un rappresentante del personale nel consiglio d'istituto, assume l'incarico, per il periodo rimanente, colui che tra i rispettivi candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti, non inferiore, però, al 5 per cento dei consensi espressi. Se due candidati ricevono l'uguale numero di voti, viene promosso a membro colui che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Se viene a cessare il mandato al rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto, motivato dal cambiamento dello status del suo figlio, assume l'incarico per il periodo rimanente il rappresentante dei genitori degli alunni neoiscritti. Se il rappresentante dei genitori cessa dall'incarico per altre ragioni, viene promosso a membro il rappresentante dei genitori che tra i candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti.

Non è necessario procedere alla nomina o alle elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto se tale incarico viene a cessare a meno di un terzo dei membri o manchino meno di 6 mesi alla scadenza del mandato quadriennale del consiglio.

2. Preside.

Art. 24

Il preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo amministrativo dell'istituto.

Il preside organizza e dirige il lavoro nonché amministra l'istituto, ad esso è attribuita la rappresentanza ed è responsabile dello svolgimento legale dell'attività dell'istituto.

Il preside svolge i seguenti compiti:

- organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'istituto,
- predispone il programma di sviluppo dell'istituto,
- redige la proposta del piano di lavoro annuale ed è responsabile della sua messa in atto,
- è responsabile dell'attuazione dei diritti dei bambini e ragazzi,
- dirige il lavoro del collegio degli insegnanti,
- formula la proposta di programmi che superano gli standard,
- incentiva l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri,
- organizza i mentori per i tirocinanti,
- partecipa all'attività educativa e didattica degli insegnanti, li segue nel loro lavoro e li consiglia,
- propone l'avanzamento di ruolo dei quadri e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
- segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica,
- cura la collaborazione con i genitori (riunioni dei genitori, colloquio dei genitori con gli insegnanti ed altre forme di collaborazione)
- informa i genitori sull'operato dell'istituto e sui cambiamenti dei diritti e doveri degli alunni,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- stabilisce l'organico e le modalità di svolgimento del lavoro,
- decide in merito alle assunzioni e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti,
- nomina e revoca il vicepresidente e il capounità,
- cura la collaborazione dell'istituto con il servizio sanitario della scuola,
- espleta altri compiti, conformemente alle norme legislative e ad altre prescrizioni.

Art. 25

Può essere nominato preside colui che è in possesso dei requisiti di cui nella legge, ha almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore dell'educazione ed istruzione nonché possiede il titolo di consigliere o consulente rispettivamente il titolo di mentore da almeno cinque anni e ha superato l'esame per preside. Può essere nominato preside anche colui che adempie ai requisiti di cui all'art. 144 e 145 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

Il preside viene nominato e revocato dal consiglio d'istituto, previo consenso del ministro. Il preside dura in carica per quattro anni.

Prima di procedere alla nomina o all'esonero del preside il consiglio d'istituto deve acquisire il parere del collegio degli insegnanti e dell'ente locale, sul cui territorio ha sede l'istituto. Il collegio degli insegnanti si esprime in merito a scrutinio segreto.

Se l'organo o l'ente locale di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dal giorno in cui è stata presentata loro la richiesta il consiglio d'istituto ha la facoltà di procedere alla nomina anche se non in possesso di tali pareri.

Art. 26

Nel caso in cui al preside cessi il mandato anzitempo o nessuno dei candidati venga nominato, il consiglio d'istituto nomina un facente funzioni, scegliendo tra i quadri professionali dell'istituto o tra i candidati, tuttavia per un periodo massimo di un anno.

Se entro 60 giorni dalla cessazione del mandato del preside il consiglio d'istituto non nomina né il preside né il facente funzioni, nei successivi otto giorni il facente funzioni viene nominato dal ministro, mentre il consiglio d'istituto deve avviare immediatamente la procedura di nomina del preside.

a) Vicepreside

Art. 27

All'istituto spetta un vice preside, in osservanza delle normative e degli standard, validi per l'attività svolta dall'istituto e in armonia con l'organico.

Può essere nominato vicepresidente colui che adempie ai requisiti come stabiliti per il preside, ad eccezione della frequenza dei corsi per presidi ossia del rispettivo esame.

Il vicepresidente viene nominato e revocato dal preside, previo parere del collegio degli insegnanti, espresso a scrutinio segreto.

Il vicepresidente viene nominato in base a concorso pubblico, salvo che il preside scelga di nominare il suo vice dai quadri professionali dell'istituto.

Il vicepresidente svolge i compiti demandatigli dal preside nonché altre mansioni, meglio specificate dal documento sull'organico.

3. Organi professionali

Art. 28

L'istituto ha i seguenti organi professionali: il collegio degli insegnanti, il consiglio di classe, il capoclasse e gli attivi professionali.

Il collegio degli insegnanti è costituito dai docenti dell'istituto. Il collegio degli insegnanti:

- discute e decide delle questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativa,
- fornisce il parere sul piano di lavoro annuale,
- propone l'introduzione dei programmi che superano gli standard ed altri programmi ed attività,
- decide sull'aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge,
- fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside e del vicepresidente
- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il consiglio di classe è costituito dai docenti che insegnano in una determinata classe. Il consiglio di classe:

- esamina la problematica educativa nella singola classe,
- prepara il programma per gli alunni dotati e per coloro che apprendono con difficoltà,
- decide in materia disciplinare ed
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il capoclasse:

- dirige il lavoro del consiglio di classe,
- analizza i risultati educativi e il profitto della classe,
- provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,
- collabora con i genitori e con il servizio di consulenza scolastica,
- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Gli attivi professionali riuniscono gli insegnanti di una singola materia ossia diverse materie affini. Gli attivi professionali esaminano:

- la problematica riguardante la singola materia oppure le materie affini,
- armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al collegio degli insegnanti le proposte per migliorare l'attività educativa e didattica, esaminano le osservazioni fatte dai genitori e dagli alunni,
- svolgono altre mansioni di carattere tecnico-professionale, stabilite dal piano annuale di lavoro.

4. Consiglio dei genitori

Art. 29

Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell'istituto si costituisce il consiglio dei genitori.

Fanno parte del consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il consiglio dei genitori ha il presidente e il suo sostituto.

La prima convocazione del consiglio viene fatta dal preside.

Il consiglio dei genitori:

- propone i programmi che superano gli standard,
- fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative,
- formula il parere in merito alla proposta del programma di sviluppo dell'istituto e del suo piano di lavoro annuale,
- discute le relazioni del preside concernenti la problematica educativa,
- esamina i ricorsi dei genitori in relazione all'attività educativa,
- elegge i rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto,
- svolge, altre mansioni in osservanza delle norme legislative ed altre prescrizioni.

5. Servizio di consulenza scolastica

Art. 30

In osservanza della legge, delle normative e degli standard, l'istituto organizza il servizio di consulenza scolastica. Il servizio presta la consulenza agli alunni e ai genitori, nonché collabora con gli insegnanti e la direzione

dell'istituto all'atto della programmazione, dell'analisi e della valutazione dello sviluppo dell'istituto nell'esercizio dell'attività educativa. Nelle consulenze in materia di orientamento professionale, il servizio si avvale della collaborazione dell'Istituto repubblicano di collocamento.

Il servizio di consulenza collabora alla predisposizione e alla realizzazione dei piani educativi individualizzati, per bambini con esigenze particolari.

6. Biblioteca

Art. 31

L'istituto è dotato di una biblioteca.

La biblioteca acquisisce, analizza professionalmente, conserva, presenta e dà in prestito i libri ed altro materiale bibliotecario, nonché svolge l'attività di documentazione e di informazione quale parte integrante dell'azione educativa dell'istituto.

L'istituto costituisce un fondo dei libri di testo, la cui gestione viene stabilita dal ministro.

Per gli alunni con disagi economici che non sono in grado di pagare il contributo per i libri di testo presi in prestito dal fondo vengono garantiti i mezzi dallo Stato, in conformità dei criteri stabiliti dal ministro.

V PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

Art. 32

L'attività educativa nonché le altre attività tecnico-professionali dell'istituto vengono svolte da insegnanti, consulenti, bibliotecari, e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell'istituto (più avanti: i quadri).

I quadri esercitano l'attività educativa in osservanza della legge e dei programmi in vigore, nell'obiettivo di garantire l'oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale, nel proprio lavoro sono autonomi.

Il titolo di studio dei quadri e, nei casi previsti dalla legge, anche la rispettiva qualifica funzionale vengono stabiliti dal ministro sentito il parere del competente consiglio professionale.

Tutti i quadri dell'istituto devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo e dell'esame professionale nonché adempiere alle condizioni stabilite dalla legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione e da altre prescrizioni.

I dipendenti dell'istituto svolgono le mansioni professionali, amministrative, tecniche ed altre, in base all'inquadramento nell'organico. I dipendenti devono essere in possesso di titoli di studio come stabiliti dalla pianta organica, il che vale anche per la padronanza e l'uso delle lingue slovena e italiana.

Art. 33

I rapporti di lavoro, la partecipazione dei dipendenti alla gestione e alla realizzazione dei loro diritti sindacali, possono essere regolati dall'istituto con un proprio atto normativo, in osservanza della rispettiva legge e del contratto collettivo nonché della legge sull'organizzazione e finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

I posti vacanti di quadri e di altro personale in servizio nell'istituto vengono messi a concorso nei limiti delle dotazioni organiche. L'organico viene definito dal preside in osservanza delle normative e degli standard validi per gli istituti, e in accordo con l'amministrazione scolastica, sul cui territorio ha sede l'istituto. Al bando di concorso del posto vacante provvede il preside in osservanza della legge.

VI FONTI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 34

Il fondatore e lo Stato garantiscono, in osservanza della legge, le condizioni per l'esercizio dell'attività dell'istituto.

Il fondatore garantisce all'istituto l'uso dei mezzi e del patrimonio, mobile e immobile, nonché delle attrezzature, di proprietà del fondatore, usati dall'istituto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e presenti nello stato patrimoniale in occasione dell'ultimo bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della sua attività l'istituto è tenuto ad amministrare e provvedere alla manutenzione del patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia, e come dal contratto stipulato tra l'istituto e il fondatore.

L'istituto amministra autonomamente i mezzi ricevuti in gestione, però non può alienare il patrimonio immobile tramite negozi giuridici oppure gravarlo di oneri o cose senza il consenso del fondatore.

Art. 35

I fondi per l'esercizio del pubblico servizio vengono erogati dal bilancio dello Stato nonché dal bilancio comunale, in osservanza della legge e dello Statuto del Comune di Pirano. L'istituto può acquisire i predetti mezzi anche utilizzando i contributi versati dai genitori nonché ricorrendo ad altre fonti di finanziamento.

I ricavi residui dell'istituto ottenuti con la vendita dei prodotti ossia con servizi prestati nell'ambito dell'attività scolastica o altra attività, in virtù del presente decreto, vengono impiegati per coprire le spese materiali, per la manutenzione a titolo di investimento e per gli altri investimenti, nonché, previo consenso del fondatore, anche per gli stipendi.

I criteri per la ripartizione dei ricavi residui dell'istituto vengono stabiliti dal ministro.

Sulle modalità di copertura del disavanzo insorto nel corso dell'esercizio dell'attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard accordati e validi per il settore, decide il fondatore, su proposta e previo esame del consiglio d'istituto.

Art. 36

Per quanto concerne i servizi che superano gli standard l'istituto acquisisce i mezzi anche tramite dotazioni, finanziamenti degli sponsor,

contributi elargiti dai genitori ed da altre fonti stabilite dalla legge. L'istituto informa regolarmente il fondatore sull'ammontare dei contributi che si devono versare per il servizio.

L'istituto ha la facoltà di costituire un fondo scolastico dal quale vengono finanziate le attività svolte da una determinata classe, le quali non rientrano nel programma di insegnamento ossia non vengono finanziate dai mezzi pubblici. L'istituto può ricorrere a tale fondo per finanziare l'acquisto delle attrezzature supplementari, per elevare la qualità dell'insegnamento e casi simili.

Il fondo è gestito da un comitato di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, almeno tre dei quali rappresentano l'istituto e vengono proposti dal consiglio dell'istituto.

Il funzionamento del fondo viene disciplinato da apposito regolamento, adottato dal comitato di amministrazione.

VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

Art. 37

Il fondatore risponde degli obblighi dell'istituto entro l'ammontare dei mezzi che è tenuto a garantire per l'attività dell'istituto, in osservanza dell'art. 35 del presente decreto.

Nei negozi giuridici, collegati con l'attività per la quale l'istituto è stato fondato, questi agisce autonomamente.

L'istituto risponde dei propri obblighi fino all'ammontare dei mezzi, messi a sua disposizione per l'esercizio dell'attività.

VIII CONTROLLO

Art. 38

Il controllo dell'applicazione delle leggi e di altre norme e prescrizioni che regolano l'organizzazione, il finanziamento e l'uso finalizzato dei mezzi nonché l'esercizio dell'attività educativa dell'istituto, viene svolto dall'organo d'ispezione scolastica rispettivamente dall'organo stabilito dalla legge.

La gestione degli immobili di proprietà del fondatore è controllata dal fondatore stesso.

IX PUBBLICITÀ DEL LAVORO E TUTELA DEI DATI

Art. 39

Il lavoro dell'istituto è pubblico. L'informazione sul lavoro svolto viene assicurata mediante le comunicazioni indirizzate ai genitori, ai mezzi di pubblica informazione nonché agli altri esponenti della vita pubblica.

I genitori, i giornalisti ed altri rappresentanti della vita pubblica non possono assistere alle riunioni e ad altre forme di lavoro dell'istituto nonché all'attività educativa e didattica, salvo nei casi stabiliti dalla legge ossia da altra normativa oppure su espresso invito del preside.

Le informazioni sull'attività dell'istituto vengono diramate dal preside ossia dalla persona da lui incaricata. L'istituto informa regolarmente il fondatore in materia di contenuti del piano di lavoro annuale, rende loro nota la relazione sull'organizzazione del lavoro dell'istituto, li informa sul conto economico ossia sullo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio, nonché su richiesta del fondatore riferisce anche sugli altri argomenti.

Art. 40

Il preside e i suoi collaboratori sono tenuti a tutelare i dati contenuti nei documenti ed altri dati di cui sono venuti in possesso nel corso della loro attività educativa, se considerati segreto d'ufficio.

Le persone di cui al comma precedente sono tenute a tutelare il segreto d'ufficio anche una volta cessato il rapporto di lavoro all'istituto.

Sono ritenuti segreto d'ufficio:

- i dati ed i documenti che sono considerati riservati per legge o altra normativa,
- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal Consiglio di istituto,
- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal preside, conformemente alle proprie attribuzioni,
- i dati ed i documenti comunicati all'istituto in via confidenziale dall'organo competente o da altra organizzazione.

X ATTI GENERALI DELL'ISTITUTO

Art. 41

Nei casi non contemplati dal presente decreto, nonché in altri casi che devono essere disciplinati da una normativa interna, l'istituto ha la facoltà di disciplinare la propria organizzazione e il proprio lavoro con dei regolamenti interni ed altri atti generali, adottati, in osservanza della legge, dal consiglio dell'istituto oppure dal preside.

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto sulla fondazione della Scuola elementare Ciril Kosmač di Pirano, approvato dall'Assemblea del Comune di Pirano, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 15/91, 20/91, 40/92.

Art. 43

Il preside cessa dall'incarico trascorso il periodo per il quale è stato nominato. Il concorso pubblico per il posto vacante viene indetto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dal presente decreto, già prima della sua cessazione dall'incarico.

Oltre alle mansioni che gli spettano per legge il preside è tenuto a compiere anche tutti gli atti necessari in materia di coordinamento del lavoro, fondazione del consiglio d'istituto, in virtù del presente decreto, e presentazione della richiesta di iscrizione dell'istituto nel registro giudiziario, tutto entro il termine di tre mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44

Fino alla seduta costitutiva del nuovo consiglio d'istituto, a norma del presente decreto, esercita le mansioni di consiglio d'istituto il consiglio uscente, il quale indice anche le prime elezioni osservando la procedura stabilita dal presente decreto.

Art. 45

Il fondatore e l'istituto hanno la facoltà di regolare per contratto, in un secondo tempo, tutti i rapporti non espressamente precisati dalla legge o dal presente decreto. A nome del Comune di Pirano il contratto viene sottoscritto dal Sindaco.

Art. 46

Fino all'entrata in vigore delle norme legislative l'istituto opera in qualità di scuola dell'obbligo ottennale che, in armonia con la legge, persegue i fini della propria attività dalla prima all'ottava classe.

Art. 47

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96 Il Presidente del Consiglio comunale di Pirano
Pirano: 30 gennaio 1997 dott. MILENA OBLAK-JUH

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, nonché 6/94 e 45/94 - sentenze della Corte costituzionale) e visto l'articolo 38 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S. n. 7/96)

PROMULGO

il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Sicciole, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 30 gennaio 1997.

Numero: 026-8/96 Il Sindaco del Comune di Pirano
Pirano: 30 gennaio 1997 FRANKO FICUR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 140 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 12/96 e 23/96) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S., n. 7/96), il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta del 30 gennaio 1997, ha approvato il

DECRETO

DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI SICCIÖLE

I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini, 2, (più avanti per brevità denominato: fondatore), istituisce, nel campo dell'educazione ed istruzione obbligatoria nonché dell'educazione prescolare, l'ente pubblico Scuola elementare di Sicciole (più avanti per brevità denominato: istituto), di cui sono parte integrante la Scuola periferica e Scuola materna di Sv. Peter e l'unità: Scuola materna di Sicciole.

II DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Denominazione, sede e status giuridico dell'istituto:

Art. 2

Denominazione dell'istituto: Osnovna šola Sečovlje.

Denominazione in lingua italiana: Scuola elementare Sicciole.

Sede dell'istituto: Sicciole 78.

Denominazione per abbreviazione: S.E. Sicciole.

Sono parte integrante della Scuola elementare di Sicciole la Scuola periferica e la scuola materna di Sv. Peter, Sv. Peter 13, e l'unità: Scuola materna di Sicciole, Sicciole 78.

Art. 3

L'istituto risponde dei propri obblighi con i mezzi che sono oggetto dei negozi giuridici. L'istituto è dotato di personalità giuridica e risponde dei propri obblighi a pieno titolo nonché con l'intero patrimonio di cui dispone.

La scuola periferica e l'unità della scuola materna non hanno la facoltà di agire nei negozi giuridici con i terzi.

L'istituto è successore legale dell'istituto Scuola elementare Sicciole, iscritto nel registro giudiziario presso il Tribunale di Capodistria, partita n. 1-495-03, e ne assume tutti i diritti e doveri.

Art. 4

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di responsabilità amministrativa, con i relativi diritti e doveri, capace di agire nei negozi giuridici, a norma di legge e del presente decreto.

2. Timbro dell'istituto

Art. 5

L'istituto ha un timbro di forma rotonda, del diametro di 35 mm. Al centro si trova lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine esterno si trova la scritta Osnovna šola Sečovlje, Scuola elementare Sicciole.

L'istituto dispone anche di un timbro del diametro di 20 mm di contenuto uguale al timbro di cui al comma precedente.

Il timbro di cui al primo comma viene usato dall'istituto nei negozi giuridici, per timbrare tutti gli atti, documenti e lettere inviate o rilasciate ad

organi, organizzazioni, cittadini, alunni e ai bambini assistiti ossia ai loro genitori.

Il timbro di cui al secondo comma viene usato dall'istituto per timbrare le scritture e i documenti contabili.

Art. 6

Il preside dell'istituto stabilisce il numero dei singoli timbri, il loro uso, le modalità di protezione e soppressione, nonché il personale che risponde della loro custodia.

3. Rappresentanza e firma

Art. 7

La rappresentanza dell'istituto è attribuita al preside. Nell'ambito dell'attività dell'istituto scolastico, il preside rappresenta l'istituto senza limitazioni.

In caso di assenza temporanea il preside è sostituito dal vicepresidente. La rappresentanza dell'istituto nei singoli casi può essere attribuita dal preside anche ad altre persone in seno all'istituto.

Art. 8

I documenti amministrativi e finanziari relativi ai rapporti con la banca e con l'organizzazione incaricata dei pagamenti, sono firmati dal preside e dai firmatari autorizzati dallo stesso.

Per i casi non definiti dal presente decreto il preside stabilisce, con ordinanza, i dipendenti dell'istituto, autorizzati alla firma.

4. Territorio scolastico

Art. 9

L'istituto è fondato al fine di svolgere l'istruzione obbligatoria nell'ambito territoriale che comprende la seguente zona, gli abitati o la comunità locale di:

Sicciole, Parezzago, Dragogna, una parte di Sezza, Sv. Peter, Nova vas, Padna.

Le questioni riguardanti gli alunni delle zone limitrofe del comma precedente vengono risolte dall'istituto di comune accordo, con una formazione razionale delle singole sezioni e in osservanza delle normative e delle disposizioni di legge.

Sede centrale dell'istituto, dove vengono iscritti alla scuola elementare nonché nei programmi dell'istruzione prescolastica i bambini da tutto il territorio scolastico, è la Scuola elementare di Sicciole, Sicciole 78.

III ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 10

L'istituto svolge le seguenti attività:

- M/80.102 Educazione ed istruzione generale obbligatoria,
- M/80.101 Attività delle scuole materne ed educazione prescolare e
- H/55.52 Preparazione e distribuzione dei pasti (catering),
- I/60.23 Altro trasporto di passeggeri su terraferma,
- O/92.31 Creazione e riproduzione artistica,
- O/92.511 Attività delle biblioteche,
- O/92.72 Altre attività ricreative, - G/52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste, materiale di cancelleria,
- G/52.63 Altro commercio al dettaglio su aree pubbliche,
- K/72.60 Altre attività relative all'informatica,
- M/80.42 Altri corsi di formazione,
- K/74.84 Altre attività relative all'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni,
- G/52.74 Altre riparazioni,
- A/01.12 Produzione di ortaggi, piante ornamentali, sementi e piantine.

L'attività dell'istituto è considerata servizio pubblico di pubblico interesse.

Art. 11

L'istituto svolge il programma di insegnamento approvato secondo le procedure e i metodi stabiliti dalla legge.

L'istituto è una scuola dell'obbligo novennale che, in armonia alla legge, persegue i fini educativi ed istruttivi dalla prima alla nona classe. La scuola rilascia le pagelle che indicano il profitto e l'istruzione conseguita e sono considerate documenti ufficiali.

La scuola materna esercita l'attività educativa prescolare per i bambini da un anno di età fino all'inizio della scuola dell'obbligo. La scuola materna può organizzare l'attività di educazione e di assistenza anche in famiglie autorizzate a tale scopo, può organizzare l'educazione prescolare a domicilio, nonché un'assistenza a domicilio ai bambini saltuaria, a norma di legge.

L'istituto non può iniziare una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell'attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso del fondatore e fino a che l'organo preposto non ha rilasciato un'apposita delibera comprovante l'adempimento delle condizioni prescritte per l'esercizio di tale attività concernente l'idoneità tecnica e la sicurezza sul lavoro nonché altre condizioni prescritte.

Non si considerano nuove le attività che vengono svolte dall'istituto in forma minore, e che servono ad integrare o a completare l'offerta delle attività educative oppure le quali consentono un migliore o più completo sfruttamento delle strutture, usate per l'esercizio dell'attività registrata.

Se le strutture esistenti sono complete, in base alle normative, l'istituto ha la facoltà di organizzare l'attività in una nuova sezione, rispettivamente unità in osservanza della legge e previo consenso del fondatore.

Art. 12

L'istituto ha la facoltà di stipulare i contratti e di compiere altri negozi giuridici soltanto nell'ambito dell'attività iscritta nel registro giudiziario ossia stabilita dal presente decreto.

Art. 13

L'istituto ha la facoltà di locare i vani ad altri utenti, a patto che ciò non disturbi l'attività principale e venga svolto in osservanza delle condizioni stabilite dal sindaco in nome del fondatore.

IV ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 14

Gli organi dell'istituto sono:

- il consiglio d'istituto,
- il preside,
- gli organi professionali,
- il consiglio dei genitori.

L'istituto può avere anche altri organi, la cui attività, la composizione e le modalità di elezione rispettivamente nomina vengono stabilite dallo stesso con apposito regolamento.

1. Consiglio d'istituto

Art. 15

L'istituto è gestito dal consiglio d'istituto, costituito da 11 membri, come segue:

- 3 rappresentanti dei fondatori,
- 5 rappresentanti del personale dell'istituto, dei quali uno rappresenta la Scuola periferica e la Scuola materna di Sv. Peter e uno l'unità: Scuola materna di Sicciole,
- 3 rappresentanti dei genitori.

I rappresentanti del fondatore vengono nominati dal consiglio comunale.

I rappresentanti del personale sono eletti dai dipendenti stessi, a suffragio diretto e a scrutinio segreto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla legge e dal presente decreto. Il preside e il vicepreside non possono essere membri del consiglio d'istituto.

I rappresentanti dei genitori sono eletti dal consiglio dei genitori. Vengono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. Il mandato dei genitori dipende dallo status dei loro figli nell'istituto.

Nella seduta costitutiva, il consiglio d'istituto elegge nel suo seno il presidente e il suo sostituto.

Il consiglio d'istituto delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti il consiglio d'istituto durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per una seconda volta.

Art. 16

Il consiglio d'istituto:

- nomina e revoca il preside,
- nomina il facente funzioni del preside,
- approva il programma di sviluppo dell'istituto,
- approva il piano annuale di lavoro e il piano finanziario nonché la relazione sulla sua realizzazione,
- decide sull'introduzione di programmi che superano gli standard, ed altri,
- discute le relazioni riguardanti la problematica educativa,
- decide in merito ai ricorsi, in relazione allo status del bambino nell'istituto,
- decide in merito ai ricorsi, in relazione ai diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti, derivanti dal rapporto di lavoro,
- decide in merito ai ricorsi dei genitori, in relazione all'attività educativa svolta dall'istituto,
- approva i regolamenti ed altri atti generali dell'istituto, stabiliti dal presente decreto o da un altro atto generale dello stesso,
- decide in merito all'orario della scuola materna;
- presenta al fondatore le proposte di modifica o di ampliamento dell'attività,
- avanza al fondatore e al preside proposte e fornisce pareri su singole questioni,
- indice le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto,
- approva il programma per i casi di lavoratori in esubero,
- decide sull'acquisizione di prestiti, previo consenso del fondatore,
- svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti generali dell'istituto.

a) Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 17

Al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato il consiglio d'istituto stabilisce con delibera un calendario per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale scolastico. Le elezioni si svolgono entro e non oltre 15 giorni dall'estinzione del mandato.

La delibera sull'indizione delle elezioni deve stabilire il giorno delle elezioni e il numero dei componenti il consiglio delle singole unità d'istituto da eleggere. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere affissa all'albo dell'istituto.

Con la stessa delibera viene nominata una commissione elettorale di tre membri. Il membro della commissione elettorale non può candidarsi a rappresentante del personale nel consiglio e deve godere del diritto di voto attivo nell'istituto.

La commissione elettorale viene nominata per un periodo di quattro anni.

Art. 18

Le candidature per il consiglio d'istituto possono essere promosse da almeno tre dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo, dal sindacato di categoria e dai colleghi degli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna.

Le candidature devono essere presentate alla commissione elettorale per iscritto entro e non oltre il ventunesimo giorno successivo a quello dell'indizione delle elezioni, con allegate le firme dei promotori. Le candidature a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto vengono promosse dalle singole unità dell'istituto. I candidati a rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto devono godere nell'istituto del diritto di voto passivo.

Alle proposte di candidatura si devono allegare anche le dichiarazioni scritte di assenso dei candidati.

Se il numero dei candidati è inferiore al numero da eleggere la commissione elettorale è tenuta a darne immediata comunicazione e stabilire la presentazione di candidature addizionali entro un termine che non deve essere superiore a sette giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso.

Art. 19

La commissione elettorale stabilisce il luogo di ubicazione del seggio elettorale e dirige le operazioni di voto.

Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. Ai dipendenti dell'istituto che il giorno delle elezioni saranno assenti, la commissione elettorale può dare la possibilità di votare in anticipo.

Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun dipendente dispone di un voto. Sulla scheda sono riportati, nell'ordine alfabetico, i nomi dei candidati secondo le singole unità dell'istituto, l'indicazione del numero dei candidati da eleggere nella sede centrale e nella scuola periferica e nell'unità della scuola materna. Il voto viene espresso tracciando un cerchio attorno al numero che si trova davanti al nome del candidato prescelto.

Sono ritenute nulle le schede dalle quali non è possibile stabilire la volontà del votante e le schede bianche. Risulta nulla anche la scheda sulla quale sono stati votati più candidati di quanti ne devono essere eletti nella sede centrale o nella rispettiva unità.

Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo.

Art. 20

Vengono eletti tanti candidati quanti sono i componenti del consiglio d'istituto che competono alla sede centrale, alla scuola periferica nonché all'unità della scuola materna. Vengono eletti coloro che si sono aggiudicati il più alto numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Sullo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi elettorali viene redatto il verbale. La commissione elettorale compila quindi la relazione sull'esito delle votazioni che viene pubblicata entro cinque giorni dalla conclusione della consultazione.

Se al voto partecipa la metà o meno della metà del personale oppure se la commissione elettorale annulla le votazioni a causa di irregolarità, il voto si ripete entro 30 giorni dall'approvazione della delibera della commissione con la quale si constata la nullità delle elezioni.

b) Revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto

Art. 21

La procedura di revoca del rappresentante del personale della scuola nel consiglio d'istituto ha luogo su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei dipendenti dell'istituto che godono del diritto di voto attivo ossia su richiesta del sindacato, allorché si tratti del membro del consiglio, promosso dal sindacato.

La mozione di revoca presentata dai dipendenti deve essere corredata dalle firme dei promotori.

La mozione di revoca deve contenere la motivazione.

La commissione elettorale, alla quale viene presentata la mozione, verifica la sua correttezza formale senza vagliarne, però, i motivi per i quali è stata proposta la revoca.

Nel caso in cui la commissione elettorale non respinge tale mozione deve procedere, entro il termine di 30 giorni, all'indizione della votazione della richiesta di revoca del rappresentante del personale nel consiglio d'istituto e stabilire il giorno della votazione.

Il rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto è revocato se si è dichiarata favorevole la maggioranza dei dipendenti della scuola che godono del diritto di voto attivo al momento della votazione della mozione. Per le operazioni di voto relativo alla mozione di revoca del rappresentante dei dipendenti nel consiglio d'istituto si applicano le disposizioni del decreto e le norme legislative.

Art. 22

Fino all'approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei dipendenti alla gestione degli enti, per le operazioni di elezione e di revoca dei rappresentanti del personale nel consiglio d'istituto si applicano, per le questioni non regolate dal presente decreto, le disposizioni della legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese.

c) Nomina ovvero elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto

Art. 23

Accertata la cessazione dall'incarico di un membro, dovuta a fondati motivi, il consiglio d'istituto avvisa immediatamente gli organi competenti per la nomina ossia per l'elezione del nuovo membro.

Nel caso di cessazione anzitempo di un rappresentante del personale nel consiglio d'istituto, assume l'incarico, per il periodo rimanente, colui che tra i rispettivi candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti, non inferiore, però, al 5 per cento dei consensi espressi. Se due candidati ricevono l'uguale numero di voti, viene promosso a membro colui che ha un'anzianità di servizio più lunga nell'istituto.

Se viene a cessare il mandato al rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto, motivato dal cambiamento dello status del suo figlio, assume l'incarico per il periodo rimanente il rappresentante dei genitori degli alunni neoiscritti. Se il rappresentante dei genitori cessa dall'incarico per altre ragioni, viene promosso a membro il rappresentante dei genitori che tra i candidati non eletti aveva ricevuto il maggior numero di voti.

Non è necessario procedere alla nomina o alle elezioni suppletive dei componenti il consiglio d'istituto se tale incarico viene a cessare a meno di un terzo dei membri o manchino meno di 6 mesi alla scadenza del mandato quadriennale del consiglio.

2. Preside

Art. 24

Il preside ha le funzioni di guida pedagogica e di organo amministrativo dell'istituto.

Il preside organizza e dirige il lavoro nonché amministra l'istituto, ad esso è attribuita la rappresentanza ed è responsabile dello svolgimento legale dell'attività dell'istituto.

Il preside svolge i seguenti compiti:

- organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'istituto,
- predispose il programma di sviluppo dell'istituto,
- redige la proposta del piano annuale di lavoro ed è responsabile della sua messa in atto,
- è responsabile dell'attuazione dei diritti dei bambini,
- dirige il lavoro dei colleghi degli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna,
- formula la proposta di programmi che superano gli standard,
- incentiva l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri,
- organizza i mentori per i tirocinanti,
- partecipa all'attività educativa e didattica degli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna, li segue nel loro lavoro e li consiglia,
- propone l'avanzamento di ruolo dei quadri e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
- segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica,
- cura la collaborazione con i genitori (riunioni dei genitori, colloquio dei genitori con gli insegnanti ed altre forme di collaborazione)
- informa i genitori sull'operato dell'istituto e sui cambiamenti dei diritti dei bambini e dei doveri degli alunni,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- stabilisce l'organico e le modalità di svolgimento del lavoro,
- decide in merito alle assunzioni e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti,
- nomina e revoca il vicepreside e il capo della scuola periferica nonché della unità della scuola materna,
- cura la collaborazione dell'istituto con il servizio di tutela sanitaria dei bambini e degli alunni,
- espleta altri compiti, conformemente alle norme legislative e ad altre prescrizioni.

Art. 25

Può essere nominato preside colui che è in possesso dei requisiti di cui nella legge, ha almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore dell'educazione ed istruzione nonché possiede il titolo di consigliere o consulente rispettivamente il titolo di mentore da almeno cinque anni e ha superato l'esame per preside. Può essere nominato preside anche colui che adempie ai requisiti di cui all'art. 144 e 145 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

Il preside viene nominato e revocato dal consiglio d'istituto, previo consenso del ministro. Il preside dura in carica per quattro anni.

Prima di procedere alla nomina o all'esonero del preside il consiglio d'istituto deve acquisire il parere dei colleghi degli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna nonché dell'ente locale, sul cui territorio ha sede l'istituto. I due colleghi degli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna si esprimono in merito a scrutinio segreto.

Se gli organi o l'ente locale di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dal giorno in cui è stata presentata loro la richiesta il consiglio d'istituto ha la facoltà di procedere alla nomina anche se non in possesso di tali pareri.

Art. 26

Nel caso in cui al preside cessi il mandato anzitempo o nessuno dei candidati venga nominato, il consiglio d'istituto nomina un facente funzioni, scegliendo tra i quadri professionali dell'istituto o tra i candidati, tuttavia per un periodo massimo di un anno.

Se entro 60 giorni dalla cessazione del mandato del preside il consiglio d'istituto non nomina né il preside né il facente funzioni, nei successivi otto giorni il facente funzioni viene nominato dal ministro, mentre il consiglio d'istituto deve avviare immediatamente la procedura di nomina del preside.

a) Vicepreside

Art. 27

All'istituto spetta un vice preside, in osservanza delle normative e degli standard, validi per l'attività svolta dall'istituto e in armonia con l'organico.

Può essere nominato vicepreside colui che adempie ai requisiti come stabiliti per il preside, ad eccezione della frequenza dei corsi per presidi ossia del rispettivo esame.

Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside, previo parere del collegio degli insegnanti della scuola dell'obbligo e del collegio degli insegnanti della scuola materna, espresso a scrutinio segreto.

Il vicepreside viene nominato in base a concorso pubblico, salvo che il preside scelga di nominare il suo vice dai quadri professionali dell'istituto.

Il vicepreside svolge i compiti demandatigli dal preside nonché altre mansioni, meglio specificate dal documento sull'organico.

b) Capo della scuola periferica e rispettivamente dell'unità dell'istituto prescolare

Art. 28

La scuola periferica e l'unità hanno ciascuna un caposcuola. Può essere nominato capo della scuola periferica rispettivamente dell'unità della scuola materna colui che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il capo della scuola periferica rispettivamente dell'unità della scuola materna viene nominato e revocato dal preside d'istituto, in osservanza della legge.

Il capo della scuola periferica rispettivamente della scuola materna svolge i compiti in base all'incarico ricevuto dal preside.

3. Organi professionali

Art. 29

L'istituto ha i seguenti organi professionali: il collegio degli insegnanti della scuola dell'obbligo, il collegio degli insegnanti della scuola materna, il consiglio di classe, il capoclasse e gli attivi professionali.

Il collegio degli insegnanti della scuola dell'obbligo rispettivamente della scuola materna è costituito dai docenti dell'istituto scolastico rispettivamente dell'istituto prescolare. Il collegio degli insegnanti della scuola dell'obbligo rispettivamente della scuola materna:

- discute e decide delle questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativa,
- fornisce il parere sul piano annuale di lavoro,
- propone l'introduzione dei programmi che superano gli standard ed altri programmi ed attività,
- decide sull'aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge,
- fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside e del vicepreside
- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il consiglio di classe è costituito dai docenti che insegnano in una determinata classe. Il consiglio di classe:

- esamina la problematica educativa nella singola classe,
- prepara il programma per gli alunni dotati e per coloro che apprendono con difficoltà,
- decide in materia disciplinare ed
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Il capoclasse:

- dirige il lavoro del consiglio di classe,
- analizza i risultati educativi e il profitto della classe,
- provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,
- collabora con i genitori e con il servizio di consulenza scolastica,
- decide in materia disciplinare,
- esplica altre mansioni in osservanza della legge.

Gli attivi professionali della scuola dell'obbligo riuniscono gli insegnanti di una singola materia ossia diverse materie affini. Gli attivi professionali esaminano:

- la problematica riguardante la singola materia oppure le materie affini,
- armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al collegio degli insegnanti della scuola dell'obbligo le proposte per migliorare l'attività educativa e didattica, esaminano le osservazioni fatte dai genitori e dagli alunni,
- svolgono altre mansioni di carattere tecnico-professionale, stabilite dal piano annuale di lavoro.

L'attivo professionale della scuola materna riunisce gli insegnanti della stessa e i loro assistenti. L'attivo professionale della scuola materna:

- esamina la problematica educativa,
- al collegio degli insegnanti della scuola materna fornisce le proposte per migliorare l'attività educativa,
- esaminano le osservazioni dei genitori nonché
- svolgono altre mansioni di carattere tecnico-professionale, stabilite dal piano annuale.

4. Consiglio dei genitori

Art. 30

Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell'istituto si costituisce il consiglio dei genitori.

Fanno parte del consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il consiglio dei genitori ha il presidente e il suo sostituto.

La prima convocazione del consiglio viene fatta dal preside.

Il consiglio dei genitori:

- propone i programmi che superano gli standard,
- fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative,
- formula il parere in merito alla proposta del programma di sviluppo dell'istituto e del suo piano annuale di lavoro,
- discute le relazioni del preside concernenti la problematica educativa,
- esamina i ricorsi dei genitori in relazione all'attività educativa,
- elegge i rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto,
- svolge altre mansioni in osservanza delle norme legislative ed altre prescrizioni.

5. Servizio di consulenza scolastica

Art. 31

In osservanza della legge, delle normative e degli standard, l'istituto organizza il servizio di consulenza scolastica. Il servizio presta la consulenza ai bambini, agli alunni e ai genitori, collabora con gli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna, nonché con la direzione dell'istituto all'atto della programmazione, dell'analisi e della valutazione dello sviluppo dell'istituto nell'esercizio dell'attività educativa. Nelle consulenze in materia di orientamento professionale, il servizio si avvale della collaborazione dell'Istituto repubblicano di collocamento.

Il servizio di consulenza collabora alla predisposizione e alla realizzazione dei piani educativi individualizzati, per bambini con esigenze particolari.

6. Biblioteca

Art. 32

L'istituto è dotato di una biblioteca.

La biblioteca acquisisce, analizza professionalmente, conserva, presenta e dà in prestito i libri ed altro materiale bibliotecario, nonché svolge l'attività di documentazione e di informazione quale parte integrante dell'azione educativa dell'istituto.

L'istituto costituisce un fondo dei libri di testo, la cui gestione viene stabilita dal ministro.

Per gli alunni con disagi economici che non sono in grado di pagare il contributo per i libri di testo presi in prestito dal fondo vengono garantiti i mezzi dallo Stato, in conformità dei criteri stabiliti dal ministro.

V PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

Art. 33

L'attività educativa nonché le altre attività tecnico-professionali dell'istituto vengono svolte da insegnanti della scuola dell'obbligo e da insegnanti di scuola materna, da consulenti, bibliotecari, e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell'istituto (più avanti: i quadri).

I quadri esercitano l'attività educativa in osservanza della legge e dei programmi in vigore, nell'obiettivo di garantire l'oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale, nel proprio lavoro sono autonomi.

I quadri devono possedere la padronanza della lingua slovena, essere in possesso del titolo di studio, come stabilito dalla legge e da altra normativa, e aver superato l'esame professionale, a norma di legge.

La padronanza della lingua slovena viene verificata nel corso dell'esame professionale. Gli insegnanti della scuola dell'obbligo e della scuola materna che si sono diplomati in altre università e non in quelle slovene, sostengono una prova della conoscenza della lingua slovena in occasione della prima assunzione.

Il titolo di studio dei quadri e, nei casi previsti dalla legge, anche la rispettiva qualifica funzionale vengono stabiliti dal ministro sentito il parere del competente consiglio professionale.

Tutti i quadri dell'istituto devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo e dell'esame professionale nonché adempiere alle condizioni stabilite dalla legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione e da altre prescrizioni.

I dipendenti dell'istituto svolgono le mansioni professionali, amministrative tecniche ed altre, in base all'inquadramento nell'organico. I dipendenti devono essere in possesso di titoli di studio come stabiliti dalla pianta organica, il che vale anche per la padronanza e l'uso delle lingue slovena e italiana.

Art. 34

I rapporti di lavoro, la partecipazione dei dipendenti alla gestione e alla realizzazione dei loro diritti sindacali, possono essere regolati dall'istituto con un proprio atto normativo, in osservanza della rispettiva legge e del contratto collettivo nonché della legge sull'organizzazione e finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

I posti vacanti di quadri e di altro personale in servizio nell'istituto vengono messi a concorso nei limiti delle dotazioni organiche. In osservanza delle normative e degli standard validi per gli istituti, l'organico della scuola dell'obbligo viene definito dal preside in accordo con l'amministrazione scolastica, sul cui territorio ha sede l'istituto. L'organico della scuola materna viene invece definito dal preside in accordo con il fondatore. Al bando di concorso del posto vacante provvede il preside in osservanza della legge. Il consenso alla modifica dell'atto sull'inquadramento dei posti nella scuola materna viene reso dal fondatore ossia, in nome suo, dal Sindaco.

VI FONTI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 35

Il fondatore e lo Stato garantiscono, in osservanza della legge, le condizioni per l'esercizio dell'attività dell'istituto.

Il fondatore garantisce all'istituto l'uso dei mezzi e del patrimonio, mobile e immobile, nonché delle attrezzature, di proprietà del fondatore, usati dall'istituto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e presenti nello stato patrimoniale in occasione dell'ultimo bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della sua attività l'istituto è tenuto ad amministrare e provvedere alla manutenzione del patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia, e come dal contratto stipulato tra l'istituto e il fondatore.

L'istituto amministra autonomamente i mezzi ricevuti in gestione, però non può alienare il patrimonio immobile tramite negozi giuridici oppure gravarlo di oneri o cose senza il consenso del fondatore.

Art. 36

I fondi per l'esercizio del pubblico servizio vengono erogati dal bilancio dello Stato nonché dal bilancio comunale, in osservanza della legge e dello Statuto del Comune di Pirano. L'istituto può acquisire i predetti mezzi anche utilizzando i contributi versati dai genitori nonché ricorrendo ad altre fonti di finanziamento.

I ricavi residui dell'istituto ottenuti con la vendita dei prodotti ossia con servizi prestati nell'ambito dell'attività scolastica o altra attività, in virtù del presente decreto, vengono impiegati per coprire le spese materiali, per la manutenzione a titolo di investimento e per gli altri investimenti, nonché, previo consenso del fondatore, anche per gli stipendi.

I criteri per la ripartizione dei ricavi residui dell'istituto vengono stabiliti dal ministro.

Sulle modalità di copertura del disavanzo insorto nel corso dell'esercizio dell'attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard accordati e validi per il settore, decide il fondatore, su proposta e previo esame del consiglio d'istituto.

Art. 37

Per quanto concerne i servizi ed i programmi che superano gli standard l'istituto acquisisce i mezzi anche tramite dotazioni, finanziamenti degli sponsor, contributi elargiti dai genitori ed da altre fonti stabilite dalla legge.

Il fondatore fornisce il consenso in merito all'ammontare dei contributi dei genitori per gli altri programmi aggiuntivi della scuola materna e viene regolarmente informato da parte dell'istituto scolastico sull'ammontare dei contributi che si devono versare per il servizio.

L'istituto ha la facoltà di costituire un fondo scolastico dal quale vengono finanziate le attività svolte da una determinata classe, le quali non rientrano nel programma di insegnamento ossia non vengono finanziate dai

mezzi pubblici. L'istituto può ricorrere a tale fondo per finanziare l'acquisto delle attrezzature supplementari, per elevare la qualità dell'insegnamento e casi simili.

Il fondo è gestito da un comitato di amministrazione, composto dal presidente e da sei membri, almeno tre dei quali rappresentano l'istituto e vengono proposti dal consiglio dell'istituto.

Il funzionamento del fondo viene disciplinato da apposito regolamento, adottato dal comitato di amministrazione.

VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

Art. 38

Il fondatore risponde degli obblighi dell'istituto entro l'ammontare dei mezzi che è tenuto a garantire per l'attività dell'istituto, in osservanza dell'art. 36 del presente decreto.

Nei negozi giuridici, collegati con l'attività per la quale l'istituto è stato fondato, questi agisce autonomamente.

L'istituto risponde dei propri obblighi fino all'ammontare dei mezzi, messi a sua disposizione per l'esercizio dell'attività.

VIII CONTROLLO

Art. 39

Il controllo dell'applicazione delle leggi e di altre norme e prescrizioni che regolano l'organizzazione, il finanziamento e l'uso finalizzato dei mezzi nonché l'esercizio dell'attività educativa dell'istituto, viene svolto dall'organo d'ispezione scolastica rispettivamente dall'organo stabilito dalla legge.

La gestione degli immobili di proprietà del fondatore è controllata dal fondatore stesso.

IX PUBBLICITÀ DEL LAVORO E TUTELA DEI DATI

Art. 40

Il lavoro dell'istituto è pubblico. L'informazione sul lavoro svolto viene assicurata mediante le comunicazioni indirizzate ai genitori, ai mezzi di pubblica informazione nonché agli altri esponenti della vita pubblica.

I genitori, i giornalisti ed altri rappresentanti della vita pubblica non possono assistere alle riunioni e ad altre forme di lavoro dell'istituto nonché all'attività educativa e didattica, salvo nei casi stabiliti dalla legge ossia da altra normativa oppure su espresso invito del preside.

Le informazioni sull'attività dell'istituto vengono diramate dal preside ossia dalla persona da lui incaricata. L'istituto informa regolarmente il fondatore in materia di contenuti del piano annuale di lavoro, rende loro nota la relazione sull'organizzazione del lavoro dell'istituto, li informa sul conto economico ossia sullo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio, nonché su richiesta del fondatore riferisce anche sugli altri argomenti.

Art. 41

Il preside e i suoi collaboratori sono tenuti a tutelare i dati contenuti nei documenti ed altri dati di cui sono venuti in possesso nel corso della loro attività educativa, se considerati segreto d'ufficio.

Le persone di cui al comma precedente sono tenute a tutelare il segreto d'ufficio anche una volta cessato il rapporto di lavoro all'istituto.

Sono ritenuti segreto d'ufficio:

- i dati ed i documenti che sono considerati riservati per legge o altra normativa,
- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal Consiglio di istituto,
- i dati ed i documenti ritenuti tali dalla delibera approvata dal preside, conformemente alle proprie attribuzioni,
- i dati ed i documenti comunicati all'istituto in via confidenziale dall'organo competente o da altra organizzazione.

X ATTI GENERALI DELL'ISTITUTO

Art. 42

Nei casi non contemplati dal presente decreto, nonché in altri casi che devono essere disciplinati da una normativa interna, l'istituto ha la facoltà di disciplinare la propria organizzazione e il proprio lavoro con dei regolamenti interni ed altri atti generali, adottati, in osservanza della legge, dal consiglio dell'istituto oppure dal preside.

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto sulla fondazione della Scuola elementare di Sicciole, in qualità di ente pubblico autonomo, approvato dall'Assemblea del Comune di Pirano, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 15/91 e 40/92.

Art. 44

Il preside cessa dall'incarico trascorso il periodo per il quale è stato nominato. Il concorso pubblico per il posto vacante viene indetto, con le modalità e secondo le procedure stabilite dal presente decreto, già prima della sua cessazione dall'incarico.

Oltre alle mansioni che gli spettano per legge il preside è tenuto a compiere anche tutti gli atti necessari in materia di coordinamento del lavoro, fondazione del consiglio d'istituto, in virtù del presente decreto, e presentazione della richiesta di iscrizione dell'istituto nel registro giudiziario, tutto entro il termine di tre mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45

Fino alla seduta costitutiva del nuovo consiglio d'istituto, a norma del presente decreto, esercita le mansioni di consiglio d'istituto il consiglio uscente, il quale indice anche le prime elezioni osservando la procedura stabilita dal presente decreto.

Art. 46

Il fondatore e l'istituto hanno la facoltà di regolare per contratto, in un dato tempo, tutti i rapporti non espressamente precisati dalla legge o dal presente decreto. A nome del Comune il contratto viene sottoscritto dal fondatore.

Art. 47

Il presente decreto entra in vigore delle norme legislative l'istituto opera in conformità della scuola materna, e della scuola dell'obbligo ottennale che, in conformità con la legge, persegue i fini della propria attività dalla prima alla quinta classe.

Art. 48

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96
Pirano: 30 gennaio

Il Presidente del Consiglio comunale di Pirano
dott. MILENA OBLAK-JUH

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, nonché 6/94 e 45/94 - sentenze della Corte costituzionale) e visto l'articolo 38 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 8/95 e Gazzetta ufficiale della R.S. n. 7/96)

PROMULGO

Il Decreto concernente i fabbricati annessi ed altre costruzioni accessorie, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 6 febbraio 1997.

Numero: 352-3/97
Pirano: 6 febbraio 1997

Il Sindaco del Comune di Pirano
FRANKO FICUR

Visto il secondo comma dell'art. 51 della Legge sull'assetto degli abitati nei territori intervenienti nel territorio (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 18/84, 37/89, 29/86 nonché G.U. della R.S. n. 26/90, 18/93, 47/93 e 71/93), visto l'articolo 6 delle Istruzioni sui criteri di classificazione dei fabbricati ossia dei terreni nel territorio, per i quali non è previsto il permesso di ubicazione e i criteri di classificazione delle costruzioni accessorie (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 27/85) e visto l'articolo 19 dello statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta del 6 febbraio 1997, ha approvato il

DECRETO

concernente i fabbricati annessi ed altre costruzioni accessorie

Art. 1

Il presente decreto definisce il tipo, la destinazione, le dimensioni massime nonché le modalità di costruzione dei fabbricati annessi, per le esigenze dei cittadini e delle loro famiglie, e contempla i casi in cui è possibile installare costruzioni e impianti accessori a carattere provvisorio, nel caso la domanda per ottenere il permesso di ubicazione si intende fondata da una notifica di inizio di attività.

Art. 2

Per costruzioni e impianti di cui all'articolo 1 del presente decreto si intendono:

- i ripostigli, le legnaie, le caldaie del riscaldamento centrale (ciascun locale singolo per un massimo di 10 mq di superficie utile) annessi alla casa abitazione civile, se tali locali non sono stati previsti dall'atto di costruzione;
- i gazebo, i padiglioni, le cucine estive, i tetti sulle terrazze e sui saggi, le serre, (ciascun singolo fabbricato può misurare al massimo 16 mq di superficie utile), ubicati sul terreno funzionale della casa, e ammessi solo in mancanza di tali impianti;
- le tettoie adibite a parcheggio per automobili oppure a deposito di materiale vario (per un massimo di 50 mq di superficie coperta) quali annessi alle case di abitazione individuale o alle case a schiera;
- le cantine vinicole nel seminterrato e al piano terra (per un massimo di 10 mq di superficie utile) annessi all'esistente azienda agricola che dispone di vigneto per un minimo di 2000 mq di superficie;
- gli impianti dei servizi igienici (per un massimo di 14 mq di superficie utile) annessi alle case di abitazione, se queste ne sono sprovviste;
- gli impianti di pannelli solari e gli impianti di riscaldamento centrale delle case individuali o le case a schiera;
- i pozzi neri a cui si allacciano le abitazioni o altri edifici legalmente costruiti;
- gli allacciamenti ai servizi pubblici delle case di abitazione legalmente costruite (lunghezza dell'allacciamento per un massimo di 120 metri);
- recinzioni di oltre 60 cm di altezza, ubicate sul terreno appartenente alla casa;
- i muri di sostegno per un massimo di 2 metri di altezza;
- i pozzi per cisterne e l'installazione dei serbatoi per Gpl, e simili, (per volume massimo di 5 metri cubi);
- le cisterne aperte e chiuse per l'acqua piovana, raccolta dalla grondaia per un massimo di 30 metri cubi di volume);
- le vere del pozzo del diametro massimo di 1,5 m;
- i porcili e gli ovili (per un massimo di 20 mq di superficie utile), con i nili collocati in solai bassi degli stessi, in qualità di annessi delle esistenti aziende agricole, nelle zone dove l'allevamento non è vietato per legge;
- gli impianti al piano terra per l'allevamento di animali di piccola taglia (per un massimo di 12 mq della superficie utile) in qualità di annessi delle esistenti aziende agricole, nelle zone dove l'allevamento non è vietato per legge.

- le serre calde, i vivai (per una superficie massima di 50 mq) annessi agli edifici di abitazione esistenti;
- le serre smontabili, costruite sul fondo rurale (la costruzione deve essere di facile smontaggio, coperta di un telo di plastica, ecc.);
- gli apiari in legno, privi di locali addizionali;
- i silos prefabbricati, i fienili per i foraggi e la lettiera, annessi all'esistente azienda agricola;
- rimozione di costruzioni o annessi esistenti delle dimensioni fino a 30 mq;
- i chioschi, i contenitori usati nei cantieri edili e impianti prefabbricati per una superficie massima di 20 mq;
- le tende e i tendoni provvisori allestiti per le necessità di manifestazioni;
- i cartelli pubblicitari e informativi, i cartelli stradali, vari impianti per lo sport, la ricreazione e i giochi.

Art. 3

Le norme per installare i fabbricati annessi, per le esigenze dei produttori agricoli e di altri cittadini, sui fondi rurali siti al di fuori delle città e delle località urbane, sono le seguenti:

1. Tutte le costruzioni site sui fondi rurali sono a carattere provvisorio e non è possibile effettuare un cambiamento della destinazione d'uso dei terreni agricoli. La notifica di inizio della costruzione, ai sensi del presente decreto, non può costituire l'elemento valido per l'iscrizione nel catasto oppure per l'intavolazione nel libro tavolare. Se il produttore agricolo non si occupa più dell'attività agricola è tenuto a rimuovere l'annesso e rimettere il fondo nello stato primitivo senza alcun diritto al rimborso. L'obbligo del ripristino allo stato originale viene stabilito con delibera amministrativa e viene annotato nel libro tavolare. L'interessato ha il dovere di eseguire l'annotazione di cui sopra entro tre mesi dal rilascio della delibera, pena la decadenza della stessa. Se l'interessato non si uniforma alle regole, l'organo amministrativo competente emette una nuova decisione in merito in cui si constata la cessazione della validità della decisione precedente.

2. Nel caso in cui per il fondo rurale sito al di fuori delle città e dei centri urbani, sia stato stipulato un contratto d'affitto pluriennale tra il proprietario e l'affittuario, quest'ultimo può costruire un annesso solo previo consenso del proprietario.

3. Non è ammesso ubicare costruzioni accessorie all'interno del perimetro della prima zona dei fondi agricoli, fatta eccezione per i soggetti che si occupano dell'agricoltura quale attività principale e per coloro che coltivano la terra realizzando i 2/3 del reddito medio, valido per il settore dell'agricoltura nel comune, e che esibiscono in merito un apposito certificato o parere del servizio comunale competente per l'agricoltura.

4. Le costruzioni accessorie rurali possono essere ubicate sui fondi rurali situati al di fuori delle città e dei centri urbani, nonché al di fuori dei terreni appartenenti alle aziende agricole, solo se tale possibilità viene contemplata dal vigente strumento urbanistico ed è comprovata dal parere positivo dell'organizzazione autorizzata e del servizio comunale competente per l'agricoltura nel Comune di Pirano.

5. Non è consentito allacciare le costruzioni accessorie rurali alle infrastrutture pubbliche, fatta eccezione per i soggetti che con i ricavi dall'agricoltura realizzano i 2/3 del reddito medio, valido nel comune per tale settore, comprovato da apposito certificato o dal parere del servizio comunale competente per l'agricoltura.

Gli annessi fabbricati sui fondi rurali possono essere costituiti solo dal piano terra oppure interrati. Le dimensioni massime consentite sono:

- su un fondo coltivato, della superficie dai 3000 ai 5000 mq, un massimo di 10 metri quadrati;
- su un fondo coltivato della superficie oltre i 5000 mq, un massimo di 30 mq, con tettoia di un massimo di 60 mq.

Art. 4

Le costruzioni e gli impianti accessori di cui agli ultimi tre punti dell'art. 2 del presente decreto, sono ammessi nei seguenti casi:

- se l'impianto viene destinato all'offerta turistica stagionale, alle manifestazioni, celebrazioni, e simili;
- se l'impianto viene ubicato a scopo di regolamentazione del traffico;
- se tale impianto si rende necessario nel caso di lavori edili sulle opere di infrastruttura pubblica.

L'installazione delle costruzioni e degli impianti accessori non deve alterare la destinazione d'uso del terreno, né durante l'esecuzione dei lavori né con l'installazione delle rispettive infrastrutture, ed in seguito alla loro rimozione deve essere possibile il ripristino del terreno nello stato originale.

L'impianto di cui al primo alinea del presente articolo può essere installato solo per il periodo che equivale alla durata della stagione turistica o della manifestazione (comunque non superiore a 7 mesi). Nello stabilire l'ubicazione si deve tenere conto delle altre localizzazioni degli impianti a carattere provvisorio presenti nella lista degli impianti per il commercio su aree pubbliche depositata presso il Fondo aree fabbricabili e osservare quanto nel Decreto sul commercio su aree pubbliche nel Comune di Pirano. L'impianto, di cui al secondo comma del presente articolo, può rimanere installato fino all'approvazione ossia integrazione dell'apposito documento urbanistico esecutivo, l'impianto di cui al terzo comma del presente articolo può invece rimanere installato fino alla conclusione dei lavori edili sulle opere di infrastruttura pubblica.

Art. 5

Le costruzioni di cui nei primi quattro alinea degli articoli 2 e 3 sono consentite solo a condizione che la zona in cui viene denunciato l'inizio della costruzione sia regolata da uno strumento urbanistico esecutivo valido che consenta tali interventi.

Le costruzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto devono essere progettate ed eseguite secondo la normativa urbanistica generale in vigore, tenuto conto delle prescrizioni tecniche e sanitarie.

Nella loro forma, le costruzioni di devono adeguare all'architettura mediterranea con l'uso di materiali come pietra istriana parzialmente elaborata, legno, mattoni, tegole, cemento armato. Non è ammesso l'uso di

Articolo 2

L'articolo 3 viene modificato e recita:
"La scuola è stata fondata per l'attuazione dell'educazione elementare dei bambini provenienti dal circondario scolastico comprendente la CL di Marezige, CL di Boršt e l'abitato di Centur."

Articolo 3

L'articolo 4 viene modificato e recita:
"La scuola svolge le seguenti attività:
1. M/80.101 attività di asilo infantile
2. M/80.102 istruzione elementare generale
3. H/55.51 servizio di mensa
4. M/80.422 altra istruzione, d.n.
5. O/92.31 creazione artistica ed artistico interpretativa
6. O/92.511 biblioteca
7. O/92.72 altre attività ricreative, d.n.
8. G/52.74 altre riparazioni, d.n.
9. I/60.23 altri trasporti stradali passeggeri
10. K/70.20 locazione degli immobili propri
11. K/71.10 noleggio di automobili
L'attività della scuola è ritenuta un servizio pubblico di pubblico interesse."

Articolo 4

Le presenti modifiche al Decreto assumono efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Numero : 026-16/96
Capodistria, 15 aprile 1999

Presidente del Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria
F.to LOJZE PERIC

Visto l'articolo 167 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 9/95 e 37/97)

PROMULGO

IL DECRETO

sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico d'istruzione ed educazione Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria-Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper

Numero: 026-22/96 Sindaco del Comune città di Capodistria
Capodistria, 16 aprile 1999 F.to IRENA FISTER

Visto il primo comma dell'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione e dell'educazione (Gazzetta uff. della R.S. n.12/96 e 23/96) nonché l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 9/95 e 37/97), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 aprile 1999, ed il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, in virtù dell'articolo 12 dello Statuto della CAN di Capodistria, nella seduta tenutasi il 12 aprile 1999, hanno approvato il

DECRETO

sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico d'istruzione ed educazione Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria-Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper

Articolo 1

Nell'articolo 1 del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico d'istruzione ed educazione Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria (Bollettino uff. n. 2/97) il primo comma viene modificato con l'aggiunta del seguente testo "che è la sede centrale".

Articolo 2

Nell'articolo 2 del Decreto il secondo comma viene modificato e recita : "Piazzale del Ginnasio 7, 6000 Capodistria."

Articolo 3

L'articolo 4 del Decreto viene modificato e recita:
"La scuola svolge le seguenti attività:
1. M/80.102 istruzione elementare generale
2. H/55.51 servizio di mensa
3. M/80.422 altra istruzione, d.n.
4. O/92.31 creazione artistica ed artistico interpretativa
5. O/92.511 biblioteca
6. O/92.72 altre attività ricreative, d.n.
7. G/52.74 altre riparazioni, d.n.
8. I/60.23 altri trasporti stradali passeggeri
9. K/70.20 locazione degli immobili propri
10. K/71.10 noleggio di automobili
L'attività della scuola è ritenuta un servizio pubblico di pubblico interesse."

L'attività della scuola è ritenuta un servizio pubblico di pubblico interesse."

Articolo 4

L'articolo 5 del Decreto viene modificato e recita:
"Per l'attuazione del programma di istruzione presso sedi diverse vengono fondate delle scuole periferiche (nel seguito: sedi periferiche)
1. Semedella, Semedella 28, 6000 Capodistria, per l'area delle CL Giusterna, CL Al Castelletto, CL di Semedella e la CL Olmo-Prisoje.
2. Bertocchi, Strada dei combattenti 13, 6000 Capodistria, per l'area delle CL di Bertocchi, CL Pobegi-Cezarji e CL Sv. Anton.
3. Crevatini, Crevatini 137, 6280 Ancarani, per l'area delle CL Crevatini, CL di Ancarani e CL di Škofije.
Le sedi periferiche non sono persone giuridiche.
Le iscrizioni dei bambini hanno luogo presso la sede centrale p l'intero ente."

Articolo 5

Le presenti modifiche al Decreto assumono efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale

Numero: 026-22/96
Capodistria, 15 aprile 1999

Presidente del Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria
F.to LOJZE PERI

Numero:
Capodistria, 12 aprile 1999

Presidente del Consiglio
della Comunità autogestita del
nazionalità italiana di Capodistria
F.to ALBERTO SCHERIAN

Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 64-sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 8 aprile 1999.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 14. maggio 1999

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULA

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazz. Uff. della R.S., n. 1 91), visti gli articoli 40, 41 e 42 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazz. Uff. della R.S., n. 1 96), vista la Legge sulla scuola elementare (Gazz. uff. della R.S., m. 1 96), visto il Regolamento sui criteri per la creazione di una rete di scuole pubbliche per l'educazione e l'istruzione obbligatoria, di una rete di scuole ed istituti pubblici per l'educazione e l'istruzione obbligatoria di bambini e dei giovani con esigenze particolari, nonché di una rete di scuole pubbliche per l'educazione musicale (Gazz. uff. della R.S., n. 1 98) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Uff. n. 8/95, 45/97 e Gazz. Uff. della R.S., n. 7/96) il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta dell'8 aprile 1999, ha approvato il

DECRETO

SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE "VINCENZO DE CASTRO" DI PIRANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 12/97) come segue:

il testo dell'art. 2 del decreto viene sostituito dal nuovo testo che recita:

"L'istituto opera sotto il nome: Scuola elementare "Vincenzo de Castro" Pirano - Osnovna šola "Vincenzo de Castro" Pirano.

Sede dell'istituto è in Via Vojko 1, Pirano.

La denominazione abbreviata dell'istituto è:

SE "Vincenzo de Castro" Pirano - OS "Vincenzo de Castro" Pirano
Sono parte integrante della Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano:

a) la Scuola elementare "Vincenzo de Castro" Pirano

Sezione periferica di Lucia

Osnovna šola "Vincenzo del Castro" Pirano

Podružnična šola Lucija, con sede a Lucia, via Fasano 3a, Portorosso

b) la Scuola elementare "Vincenzo de Castro" Pirano

Sezione periferica di Sicciole

Osnovna šola "Vincenzo del Castro" Pirano

Podružnična šola Sečovlje, con sede a Sicciole 79, Sicciole,

c) la Scuola elementare "Vincenzo de Castro" Pirano
Sezione periferica di Strugnano
Osnovna šola "Vincenzo de Castro" Piran
Podružnična šola Strunjan, con sede a Strugnano 32, Strugnano.
- il titolo del punto 4, Territorio scolastico, è sostituito dal nuovo titolo "Territorio e spazio scolastico",
- il testo dell'art. 9 del decreto è sostituito con il nuovo testo che recita:

"L'istituto è costituito per svolgere l'educazione e l'istruzione obbligatoria per il territorio scolastico comprendente il territorio del Comune di Pirano ed assicura la tutela dei diritti particolari in armonia con la legge e con lo statuto comunale."

La sezione periferica di Lucia comprende l'abitato di Lucia - le unità territoriali dal n. 0042 al n. 0064 incluso, nonché il n. 0093, e una parte dell'abitato di Sezza - l'unità territoriale n. 0065 nonché dal n. 0067 fino al n. 0070 incluso.

La sezione periferica di Sicciole comprende gli abitati di Sicciole, Parezzago, Dragogna, Sv. Peter, Nova vas, Padna nonché una parte dell'abitato di Sezza, come segue:

a Sicciole - le unità territoriali dal n. 0075 al n. 0077 incluso, e il n. 0094,

a Parezzago - le unità territoriali dal numero 0071 al numero 0074 incluso,

a Dragogna - le unità territoriali dal numero 0078 al numero 0082 incluso,

a Sv. Peter - le unità territoriali dal numero 0083 al numero 0085 incluso,

a Nova vas - l'unità territoriale n. 0086,

a Padna - l'unità territoriale n. 0087,

in una parte dell'abitato di Sezza - unità territoriali n. 0066 e 0096.
La sezione periferica di Strugnano comprende l'abitato di Strugnano - l'unità territoriale dal n. 0088 al n. 0092 incluso.

I territori scolastici sono tracciati nei prospetti cartografici del Registro delle unità territoriali, tenuto presso l'Amministrazione geodetica della R.S.

Sede centrale dell'istituto, dove vengono iscritti alla scuola elementare i bambini da tutto il territorio scolastico, è la Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano, in via Vojko 1, a Pirano. Le questioni riguardanti gli alunni delle zone limitrofe vengono risolte dall'istituto di comune accordo, con una formazione razionale delle singole sezioni e in osservanza delle normative e delle disposizioni di legge.

Lo spazio scolastico viene definito dal Comune con un apposito piano territoriale di esecuzione oppure viene stabilito dal fondatore con delibera."

2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 8 aprile 1999

Il Consiglio comunale di Pirano
Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 64-sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 8 aprile 1999.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 14 maggio 1999

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazz. Uff. della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 42 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazz. Uff. della R.S., 12/96), vista la Legge sulla scuola elementare (Gazz. uff. della R.S., m. 12/96), visto il Regolamento sui criteri per la creazione di una rete di scuole pubbliche per l'educazione e l'istruzione obbligatoria, di una rete di scuole ed istituti pubblici per l'educazione e l'istruzione obbligatoria dei bambini e dei giovani con esigenze particolari, nonché di una rete di scuole pubbliche per l'educazione musicale (Gazz. uff. della R.S., n. 16/98) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Boll. Uff., n. 8/95, 45/97 e Gazz. Uff. della R.S., n. 7/96) il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta dell'8 aprile 1999, ha approvato il

DECRETO

SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE "CIRIL KOSMAČ" DI PIRANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 12/97) come segue:

- negli articoli 1, 2, 3, 9 e 15 del decreto il testo "sezioni dislocate di Portorose" viene sostituito, dal testo "Scuola periferica di Portorose";

- il titolo del punto 4, Territorio scolastico, è sostituito dal nuovo titolo "Territorio o e spazio scolastico"

- il testo dell'art. 9 del decreto, primo comma, è sostituito con il nuovo testo che recita:

Il territorio scolastico della Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano comprende gli abitati di Pirano e di Portorose, nel loro insieme, come segue:

a Pirano - le unità territoriali dal n. 0001 al n. 0024, incluso, e il n. 0095, nonché a Portorose - le unità territoriali dal n. 0025 al n. 0041 incluso, nonché il n. 0097 e il n. 0098.

Il territorio scolastico della scuola periferica di Portorose comprende l'abitato di Portorose e cioè le unità territoriali n. 0025 e dal n. 0028 al n. 0014, incluso.

I territori scolastici sono tracciati nei prospetti cartografici del Registro delle unità territoriali, tenuto presso l'Amministrazione geodetica della R.S.

- alla fine dell'art. 9 si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Lo spazio scolastico viene definito dal Comune con un apposito piano territoriale di esecuzione oppure viene stabilito dal fondatore con delibera."

2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 8 aprile 1999

Il Consiglio comunale di Pirano
Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 64-sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Lucia, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 8 aprile 1999.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 14 maggio 1999

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazz. Uff. della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 42 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazz. Uff. della R.S., 12/96), vista la Legge sulla scuola elementare (Gazz. uff. della R.S., m. 12/96), visto il Regolamento sui criteri per la creazione di una rete di scuole pubbliche per l'educazione e l'istruzione obbligatoria, di una rete di scuole ed istituti pubblici per l'educazione e l'istruzione obbligatoria dei bambini e dei giovani con esigenze particolari, nonché di una rete di scuole pubbliche per l'educazione musicale (Gazz. uff. della R.S., n. 16/98) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Boll. Uff., n. 8/95, 45/97 e Gazz. Uff. della R.S., n. 7/96) il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta dell'8 aprile 1999, ha approvato il

DECRETO

SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCIA

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Lucia (Bollettino Ufficiale, n. 12/97) come segue:

- il titolo del punto 4, Territorio scolastico, è sostituito dal nuovo titolo "Territorio e spazio scolastico"

- il testo dell'art. 9 del decreto, primo comma, è sostituito con il nuovo testo che recita:

"Il territorio scolastico della Scuola elementare di Lucia comprende gli abitati di Strugnano, Lucia e una parte dell'abitato di Sezza, come segue: a Strugnano - le unità territoriali dal n. 0088 al n. 0092 incluso, a Lucia - le unità territoriali dal n. 0042 al n. 0064 incluso, e il n. 0093, in una parte dell'abitato di Sezza - le unità territoriali n. 0065 e 0067 fino al n. 0070 incluso.

Il territorio della Scuola periferica di Strugnano comprende l'abitato di Strugnano - le unità territoriali dal n. 0088 al n. 0092 incluso.

I territori scolastici sono tracciati nei prospetti cartografici del Registro delle unità territoriali, tenuto presso l'Amministrazione geodetica della R.S.

- alla fine dell'art. 9 si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Lo spazio scolastico viene definito dal Comune con un apposito piano territoriale di esecuzione oppure viene stabilito dal fondatore con delibera."

2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 8 aprile 1999

Il Consiglio comunale di Pirano
Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l' articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 64-sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto di fondazione dell' ente pubblico Scuola elementare di Sicciole, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 8 aprile 1999.

Numero: 026/8/96-99
Pirano, 14 maggio 1999

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazz. Uff. della R.S., n. 12/91), visti gli articoli 40, 41 e 42 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazz. Uff. della R.S., 12/96), vista la Legge sulla scuola elementare (Gazz. uff. della R.S., m. 12/96), visto il Regolamento sui criteri per la creazione di una rete di scuole pubbliche per l'educazione e l'istruzione obbligatoria, di una rete di scuole ed istituti pubblici per l'educazione e l'istruzione obbligatoria dei bambini e dei giovani con esigenze particolari, nonché di una rete di scuole pubbliche per l'educazione musicale (Gazz. uff. della R.S., n. 16/98) nonché visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Boll. Uff., n. 8/95, 45/97 e Gazz. Uff. della R.S., n. 7/96) il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta dell' 8 aprile 1999, ha approvato il

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI SICCIÖLE

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Sicciole (Bollettino Ufficiale, n. 12/97) come segue:

il titolo del punto 4, Territorio scolastico, è sostituito dal nuovo titolo "Territorio e spazio scolastico"

il testo dell'art. 9 del decreto, primo comma, è sostituito con il nuovo testo che recita:

"Il territorio scolastico della Scuola elementare di Sicciole comprende gli abitati di Sicciole, Parezzago, Dragogna, Sv. Peter, Nova vas, Padna nonché una parte dell'abitato di Sezza, come segue:

a Sicciole - le unità territoriali dal n. 0075 al n. 0077 incluso, e il n. 0094, a Parezzago - le unità territoriali dal n. 0071 al n. 0074 incluso, a Dragogna - le unità territoriali dal n. 0078 al n. 0082 incluso, a Sv. Peter - le unità territoriali dal n. 0083 al n. 0085 incluso, a Nova vas - l'unità territoriale n. 0086, a Padna - l'unità territoriale n. 0087, in una parte dell'abitato di Sezza - le unità territoriali n. 0066 e 0096; Il territorio scolastico della Scuola periferica di Sv. Peter comprende gli abitati di Sv. Peter, Nova vas, Padna ossia le unità territoriali dal n. 0083 al n. 0085 incluso, e i n. 0086 e 0087.

I territori scolastici sono tracciati nei prospetti cartografici del Registro delle unità territoriali, tenuto presso l'Amministrazione geodetica della R.S."

alla fine dell'art. 9 si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Lo spazio scolastico viene definito dal Comune con un apposito piano territoriale di esecuzione oppure viene stabilito dal fondatore con delibera."

2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 026-8/96-99
Pirano, 8 aprile 1999

Il Consiglio comunale di Pirano
Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visti gli articoli 18 e 64 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della R.S. n. 22/98) e visto l'art. 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 8/95, 45/97, Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 7/96), il Consiglio comunale di Pirano, nella seduta dell' 8 aprile 1999, ha accolto la seguente

DELIBERA

sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di importanza comunale nel Comune di Pirano

Art. 1

Nell'intento di assicurare condizioni permanenti per lo sviluppo delle attività sportive nel territorio del Comune di Pirano, con la presente delibera si stabiliscono gli impianti sportivi pubblici di importanza comunale.

1. Palazzetto dello sport con superfici esterne pertinenti - campi da gioco, tenendo conto del piano di divisione n. 93 - 18 riguardo alle quote di proprietà sociale:

P.T. 82, part. n.4908/2, una quota di proprietà sociale
P.T. 915, part. n. 4914/1
P.T. 915, part. n. 4914/2
P.T. 915, part. n. 4916/1, la parte che in natura è una superficie sportiva
P.T. 915, part. n. 4917, la parte che in natura è una superficie sportiva
P.T. 82, part. n. 4916/2, una quota di proprietà sociale
P.T. 2475, part. n. 5436/1, una parte
P.T. 2475, part. n. 5438/1
P.T. 2475, part. n. 5438/2
P.T. 2475, part. n. 5439
tutte c.c. di Portorose.

2. La palestra dello stadio, il campo di calcio con le superfici esterne pertinenti - campi da gioco

P.T. 827, part. n. 9/1
P.T. 1005, part. n. 10/1, la parte che in natura è una superficie sportiva
P.T. 1005, part. n. 10/2
P.T. 1005, part. n. 11
tutte c.c. di Pirano.

3. Superfici destinate agli sport acquatici:

P.T. 1352, part. n. 1593/2
P.T. 1352, part. n. 1593/3
tutte c.c. di Pirano.

Art. 2

Le modalità di manutenzione, di utilizzo, di gestione e le condizioni di uso degli impianti sportivi pubblici, di cui nell'articolo precedente vengono stabilite dal Sindaco del Comune di Pirano, con contratto delibera speciale.

Art. 3

Gli immobili di cui nell'articolo 1 della presente delibera, su proposta dell'Amministrazione comunale vengono intavolati quale proprietà di Comune di Pirano e vengono registrati quali impianti sportivi pubblici.

Art. 4

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Primorske novice ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione dal Consiglio comunale di Pirano.

Numero: 65000-8/98-99
Pirano, 8 aprile 1999

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

Visto l' articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 64-sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

PROMULGO

il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 1 aprile 1999.

Numero: 01501-5/99
Pirano, 21 maggio 1999

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof.ssa VOJKA ŠTULAR

In base all'articolo 36 della Legge sulle autonomie locali (G.U. della RS, n. 72/93, 6/94 - delibera della Corte costituzionale, 45/94 - delibera della Corte costituzionale, 57/94, 14/95, 20/95 - delibera della Corte costituzionale, 63/95 - interpretazione obbligatoria, 9/96 - delibera della Corte costituzionale, 44/96 - delibera della Corte costituzionale, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - delibera della Corte costituzionale e 74/98) e all'articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali n. 8/95 G.U. della RS, n. 7/96, Pubblicazioni ufficiali n. 45/97 e 31/98) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, alla sua seduta ordinaria in data 1.4.1999 ha approvato il presente

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PIRANO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Questo regolamento regola l'organizzazione e le modalità d'operato del Consiglio comunale del Comune di Pirano (più avanti nel testo: il consiglio comunale) nonché le modalità di attuazione dei diritti e degli obblighi dei membri del consiglio comunale (più avanti nel testo: consiglieri comunali).

Articolo 2

Le disposizioni di questo regolamento si applicano analogamente per l'operato dei corpi lavorativi del consiglio comunale e dei membri degli stessi. Le modalità d'operato dei corpi lavorativi possono essere regolate in maniera più particolareggiata in armonia con questo regolamento negli atti costitutivi dei corpi lavorativi oppure mediante appositi regolamenti dei corpi lavorativi.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.

Številka: 40302-3/2005-06
Piran, 19. septembra 2006

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTULAR, prof.

Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94- sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

il Decreto integrativo del decreto di fondazione dell'ente pubblico "Scuola elementare Ciril Kosmač di Pirano", approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 19 settembre 2006.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 20 settembre 2006

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof. VOJKA ŠTULAR

Ai sensi della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n.12/91 e successive modifiche), della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n.12/96 e successive modifiche), e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria n. 10/99 e 15/2004), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 33a seduta ordinaria del 19.9.2006, ha approvato il presente

DECRETO

INTEGRATIVO DEL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO "SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ DI PIRANO"

Articolo 1

L'articolo 10 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria n.12/1997, 15/99) si integra in modo da aggiungere due nuove linee dopo la tredicesima linea, che recitano:

"H/55.21 - attività di rifugi alpini e di ostelli della gioventù",
H/55.23 - attività di altri esercizi di alloggio."

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 19 settembre 2006

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof. VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94- sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

il Decreto di assestamento del bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2006, approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 19 settembre 2006.

Numero: 40302-3/2005-06
Pirano, 26 settembre 2006

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof. VOJKA ŠTULAR

Ai sensi degli articoli 29 e 57 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 e 72/05), alla Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/06 - testo riveduto e corretto), alla Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01 e 30/02) ed all'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n. 10/99 e 15/04) il Consiglio comunale del Comune di Pirano ha approvato nell'ambito della sua 33a seduta ordinaria del 19. 9. 2006 il presente

DECRETO

DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI PIRANO PER IL 2006

Articolo 1

Il Decreto del bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2006 (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n. 4/2006 e 18/2006) si modifica all'articolo 2 e recita:

La parte generale del bilancio a livello di sottogruppi di conto si determina nei seguenti importi:

N. Conto	A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Importo
1	ENTRATE (70+71+72+73+74)	8.222.404.620
	ENTRATE CORRENTI (I + II)	3.851.908.846
I. 70	ENTRATE TRIBUTARIE	2.782.500.000

700	IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE	1.585.000.000
703	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	656.500.000
704	IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI E SERVIZI	541.000.000
II. 71	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.069.408.846
710	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI	362.434.366
711	TASSE E CONTRIBUTI	12.000.000
712	MULTE PECUNIARIE	17.000.000
713	RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI E SERVIZI	7.050.000
714	ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	670.924.480
III. 72	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.887.694.774
720	RICAVI DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	782.000.000
722	RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI ED IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.105.694.774
IV. 73	DONAZIONI	600.000
730	DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI	600.000
V. 74	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	482.201.000
740	TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE	482.201.000
2	SPESE (40+41+42+43)	9.188.929.001
I. 40	SPESE CORRENTI	2.381.734.436
400	SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI	374.487.646
401	CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA SOCIALE	58.920.410
402	SPESE PER BENI E SERVIZI	815.276.380
403	INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA NAZIONALE	11.000.000
409	RISERVE	1.122.050.000
II. 41	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.002.360.680
410	SOVVENZIONI	101.475.000
411	TRASFERIMENTI A SINGOLI CITTADINI ED A NUCLEI FAMILIARI	678.172.687
412	TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT	345.330.955
413	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI	877.382.038
III. 42	SPESE D'INVESTIMENTO	3.744.210.885
420	ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.744.210.885
IV. 43	TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO	1.060.623.000
431	INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA NAZIONALE	603.213.000
432	RISERVE	457.410.000
3	TRASFERIMENTI CORRENTI	-966.524.381

N. Conto	B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI	Importo
4	RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)	9.000.000
750	RESTITUZIONE CREDITI EROGATI	9.000.000
5	CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)	181.723.774
440	CREDITI EROGATI	
441	AUMENTO QUOTE CAPITALE E INVESTIMENTI	181.723.774
6	CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0 - 5.0)	-172.723.774
7	C. CONTO DI FINANZIAMENTO	
500	INDEBITAMENTO (500)	765.655.550
500	INDEBITAMENTO NAZIONALE	765.655.550
8	RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)	60.500.000
550	RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE	60.500.000
9	MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI MEZZI SUI CONTI (1+4+7-2-5-8)	-434.092.605
10	INDEBITAMENTO NETTO (7-8)	705.155.550
11	FINANZIAMENTO NETTO (6+7-8-9=-3)	966.524.381

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 40302-3/2005-06
Pirano, 19 settembre 2006

Il Sindaco del Comune di Pirano
prof. VOJKA ŠTULAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

il Decreto sulla modifica del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare Vincenzo de Castro di Pirano, approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 22 maggio 2007.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 31 maggio 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 127/2006), della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione - testo unico riveduto (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/2007) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n. 10/99 e 15/2004), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 6. seduta ordinaria del 22. 5. 2007, ha approvato il seguente

DECRETO DI MODIFICA DEL DECRETO SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO DE CASTRO DI PIRANO

Articolo 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica il Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n. 12/97 e 15/99), come segue:

- il testo della 1a linea dell'articolo 2 del decreto si sostituisce con un testo nuovo, che recita:

L'ente opera con il nome: Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano- Osnovna šola Vincenzo e Diego de Cestro Piran.

La sede dell'ente è in via Vojko 1, Vojkova ulica 1, Piran - Pirano

La denominazione abbreviata dell'ente è: SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano- OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran.

Articolo 2

In conformità all'articolo 1 del presente decreto la denominazione dell'ente pubblico Scuola elementare Vincenzo de Castro di Pirano si modifica anche nel titolo e nelle altre disposizioni del decreto sulla costituzione dell'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n. 12/97 e 15/99), adottando la seguente dicitura : "Vincenzo e Diego de Castro" di Pirano.

Articolo 3

Tutte le altre disposizioni del Decreto sulla costituzione dell'ente pubblico Scuola elementare "Vincenzo de Castro" di Pirano rimangono immutate.

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il 15. giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 22 maggio 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

Il decreto di modifica ed integrazione del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico Centro di abilitazione Elvira Vatovec di Strugnano, approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 18.10.2007.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 7 novembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n° 12/91, 45/1/94 - deliberazione della CC US, 8/96 e 36/00 ZPDZC), dell'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n° 16/07 - testo ufficiale riveduto), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 10/99 e 15/04) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 9a seduta del 18. 10. 2007, ha approvato il presente

DECRETO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLA FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC DI STRUGNANO

Articolo 1

Il testo del 1° comma dell'articolo 15 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Centro di abilitazione Elvira Vatovec di Strugnano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n°13/97 e 14/06 - nel prosieguo: il Decreto) si modifica come segue:

- "Il consiglio dell'ente conta nove membri, composti:
- da tre rappresentanti del fondatore,
- da tre rappresentanti degli impiegati dell'ente, dei quali uno rappresenta l'unità di Divača, mentre gli altri due la scuola principale di Strugnano, e precisamente uno le sezioni della SE con NP e l'altro i rimanenti operatori professionali,
- da tre rappresentanti dei genitori, dei quali uno rappresenta l'unità di Divača, mentre gli altri due la scuola principale di Strugnano."

Articolo 2

Si modifica l'articolo 25 del decreto in modo da sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con il seguente testo:

"Il direttore viene nominato dal consiglio dell'ente. Il mandato del direttore dura cinque anni.

Il consiglio dell'ente, prima della nomina o della delibera sulla scelta del candidato a direttore, deve acquisire il parere del collegio professionale, il parere motivato della comunità locale ed il parere motivato del consiglio dei genitori in merito a tutti i candidati che soddisfano le condizioni. Il parere della comunità locale viene fornito a nome dello stesso dal sindaco su proposta della commissione per le elezioni, le nomine e le questioni mandamentali. Il collegio professionale delibera in merito al parere con voto segreto. Se gli organi non forniscono il parere entro 20 giorni dalla data in cui sono stati interpellati, il consiglio d'istituto ha la facoltà di scegliere il direttore anche senza detto parere.

Il consiglio d'istituto sceglie tra i candidati che hanno aderito al bando uno dei candidati, ed invia la proposta di nomina motivata al ministro per l'istruzione e lo sport, affinché questi esprima il parere in merito. Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla nomina del direttore senza detto parere.

Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla nomina del direttore con propria deliberazione, ed informa in merito alla decisione tutti i candidati che hanno aderito al bando. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Il mandato del direttore viene revocato dal consiglio dell'ente, che deve informare il direttore in merito alle motivazioni della revoca prima di approvare la deliberazione di revoca, e fornire al direttore la possibilità che egli si esprima in merito. Il consiglio informa la comunità locale, il collegio professionale ed il consiglio dei genitori in merito alla proposta di revoca. Il consiglio dell'ente invia la proposta di revoca motivata al ministro, affinché questi si esprima in merito. Il consiglio dell'ente non necessita di richiedere il parere del ministro se il mandato viene revocato al direttore su proposta di quest'ultimo. In questo caso il consiglio si limita ad informare il ministro in merito alla revoca.

Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla revoca del mandato al direttore senza detto parere. Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla revoca del mandato al direttore con propria

deliberazione, che notifica a quest'ultimo. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti."

Articolo 3

L'articolo 26 del decreto si integra aggiungendo il terzo comma, che recita: "La stessa persona può espletare nello stesso ente il ruolo di facente funzione del direttore per due volte al massimo."

Articolo 4

L'articolo 27 del Decreto si modifica sostituendo il 3° comma con il seguente testo:

"Il sostituto del direttore viene nominato ed esonerato dal direttore. All'atto dell'esonero il direttore deve informare il sostituto del direttore in merito ai motivi dell'esonero. Prima di esonerare il sostituto del direttore, il direttore deve informare il collegio professionale in merito ai motivi dell'esonero."

Articolo 5

L'articolo 30 del Decreto si integra aggiungendo al quarto comma una nuova linea, che recita:

"- fornisce il parere in merito ai candidati che soddisfano le condizioni richieste per la funzione di direttore."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Il mandato del consiglio dell'ente in carica si estingue entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo consiglio dell'ente si costituisce ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Il direttore espleta la propria funzione sino alla scadenza del mandato.

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 18. ottobre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

Il decreto di modifica ed integrazione del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Lucia, approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 18.10.2007.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 7 novembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n° 12/91, 45/1/94 - deliberazione della CC US, 8/96 e 36/00 ZPDZC), dell'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n° 16/07 - testo ufficiale riveduto), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 10/99 e 15/04) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 9a seduta del 18. 10. 2007, ha approvato il presente

DECRETO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLA FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCIA

Articolo 1

Il testo del 1° comma dell'articolo 15 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Lucia (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 12/97 e 15/99- nel prosieguo: il Decreto) si modifica come segue:

- "Il consiglio dell'ente conta nove membri, composti:
- da tre rappresentanti del fondatore,
- da tre rappresentanti degli impiegati dell'ente, dei quali due rappresentano la scuola principale ed uno la scuola periferica di Strugnano,
- da tre rappresentanti dei genitori, dei quali due rappresentano la scuola principale ed uno la scuola periferica di Strugnano."

Articolo 2

Si modifica l'articolo 25 del decreto in modo da sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con il seguente testo:

"Il direttore viene nominato dal consiglio dell'ente. Il mandato del direttore dura cinque anni.

Il consiglio dell'ente, prima della nomina o della delibera sulla scelta del candidato a direttore, deve acquisire il parere del collegio

degli'insegnanti, il parere motivato della comunità locale ed il parere motivato del consiglio dei genitori in merito a tutti i candidati che soddisfano le condizioni. Il parere della comunità locale viene fornito a nome dello stesso dal sindaco su proposta della commissione per le elezioni, le nomine e le questioni mandamentali. Il collegio degli'insegnanti delibera in merito al parere con voto segreto. Se gli organi non forniscono il parere entro 20 giorni dalla data in cui sono stati interpellati, il consiglio d'istituto ha la facoltà di scegliere il direttore anche senza detto parere.

Il consiglio d'istituto sceglie tra i candidati che hanno aderito al bando uno dei candidati, ed invia la proposta di nomina motivata al ministro per l'istruzione e lo sport, affinché questi esprima il parere in merito. Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla nomina del direttore senza detto parere.

Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla nomina del direttore con propria deliberazione, ed informa in merito alla decisione tutti i candidati che hanno aderito al bando. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Il mandato del direttore viene revocato dal consiglio dell'ente, che deve informare il direttore in merito alle motivazioni della revoca prima di approvare la deliberazione di revoca, e fornire al direttore la possibilità che egli si esprima in merito. Il consiglio informa la comunità locale, il collegio degli'insegnanti e il consiglio dei genitori in merito alla proposta di revoca. Il consiglio dell'ente invia la proposta di revoca motivata al ministro, affinché questi si esprima in merito. Il consiglio dell'ente non necessita di richiedere il parere del ministro se il mandato viene revocato al direttore su proposta di quest'ultimo. In questo caso il consiglio si limita ad informare il ministro in merito alla revoca.

Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla revoca del mandato al direttore senza detto parere. Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla revoca del mandato al direttore con propria deliberazione, che notifica a quest'ultimo. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Articolo 3

L'articolo 26 del decreto si integra aggiungendo il terzo comma, che recita: "La stessa persona può espletare nello stesso ente il ruolo di facente funzione del direttore per due volte al massimo."

Articolo 4

L'articolo 27 del Decreto si modifica sostituendo il 3° comma con il seguente testo:

"Il sostituto del direttore viene nominato ed esonerato dal direttore. All'atto dell'esonero il direttore deve informare il sostituto del direttore in merito ai motivi dell'esonero. Prima di esonerare il sostituto del direttore, il direttore deve informare il collegio degli'insegnanti in merito ai motivi dell'esonero."

Articolo 5

L'articolo 30 del Decreto si integra aggiungendo al quarto comma una nuova linea, che recita:

"- fornisce il parere in merito ai candidati che soddisfano le condizioni richieste per la funzione di direttore."

Articolo 6

L'articolo 47 del decreto si abroga.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7

Il mandato del consiglio dell'ente in carica si estingue entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo consiglio dell'ente si costituisce ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Il direttore espleta la propria funzione sino alla scadenza del mandato.

Articolo 8

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 18. ottobre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

Il decreto di modifica ed integrazione del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač di Pirano, approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 18.10.2007.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 7. novembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n° 12/91, 45/1/94 - deliberazione della CC US, 8/96 e 3 ZPDZC), dell'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale RS, n° 16/07 - testo ufficiale riveduto), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 99 e 15/04) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'an della sua 9a seduta del 18. 10. 2007, ha approvato il presente

DECRETO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECR. SULLA FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ DI PIRANO

Articolo 1

Il testo del 1° comma dell'articolo 15 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare Ciril Kosmač di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 12/97 e 15/99- nel prosieguo il Decreto) si modifica come segue:

"Il consiglio dell'ente conta nove membri, composti:

- da tre rappresentanti del fondatore,
- da tre rappresentanti degli'impiegati dell'ente, dei quali due rappresentano la scuola principale ed uno la scuola periferica di Portorose,
- da tre rappresentanti dei genitori, dei quali due rappresentano la scuola principale ed uno la scuola periferica di Portorose."

Articolo 2

Si modifica l'articolo 25 del decreto in modo da sostituire il secondo e il terzo ed il quarto comma con il seguente testo:

"Il direttore viene nominato dal consiglio dell'ente. Il mandato dura cinque anni.

Il consiglio dell'ente, prima della nomina o della deliberazione scelta del candidato a direttore, deve acquisire il parere del collegio degli'insegnanti, il parere motivato della comunità locale ed il parere motivato del consiglio dei genitori in merito a tutti i candidati che soddisfano le condizioni. Il parere della comunità locale viene fornito a nome dello stesso dal sindaco su proposta della commissione per le elezioni, le nomine e le questioni mandamentali. Il collegio degli'insegnanti delibera in merito al parere con voto segreto. Se gli organi non forniscono il parere entro 20 giorni dalla data in cui sono stati interpellati, il consiglio d'istituto ha la facoltà di scegliere il direttore anche senza detto parere.

Il consiglio d'istituto sceglie tra i candidati che hanno aderito al bando uno dei candidati, ed invia la proposta di nomina motivata al ministro per l'istruzione e lo sport, affinché questi esprima il parere in merito. Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla nomina del direttore senza detto parere.

Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla nomina del direttore con propria deliberazione, ed informa in merito alla decisione tutti i candidati che hanno aderito al bando. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Il mandato del direttore viene revocato dal consiglio dell'ente, che deve informare il direttore in merito alle motivazioni della revoca prima di approvare la deliberazione di revoca, e fornire al direttore la possibilità che egli si esprima in merito. Il consiglio informa la comunità locale, il collegio degli'insegnanti e il consiglio dei genitori in merito alla proposta di revoca. Il consiglio dell'ente invia la proposta di revoca motivata al ministro, affinché questi si esprima in merito. Il consiglio dell'ente non necessita di richiedere il parere del ministro se il mandato viene revocato al direttore su proposta di quest'ultimo. In questo caso il consiglio si limita ad informare il ministro in merito alla revoca.

Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla revoca del mandato al direttore senza detto parere. Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla revoca del mandato al direttore con propria deliberazione, che notifica a quest'ultimo. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Articolo 3

L'articolo 26 del decreto si integra aggiungendo il terzo comma, che recita: "La stessa persona può espletare nello stesso ente il ruolo di facente funzione del direttore per due volte al massimo."

Articolo 4

L'articolo 27 del Decreto si modifica sostituendo il 3° comma con il seguente testo:

"Il sostituto del direttore viene nominato ed esonerato dal direttore. All'atto dell'esonero il direttore deve informare il sostituto del direttore in merito ai motivi dell'esonero. Prima di esonerare il sostituto del direttore, il direttore deve informare il collegio degli'insegnanti in merito ai motivi dell'esonero."

Articolo 5

L'articolo 30 del Decreto si integra aggiungendo al quarto comma una nuova linea, che recita:

"- fornisce il parere in merito ai candidati che soddisfano le condizioni richieste per la funzione di direttore."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Il mandato del consiglio dell'ente in carica si estingue entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo consiglio dell'ente si costituisce ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Il direttore espleta la propria funzione sino alla scadenza del mandato.

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 18. ottobre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 - sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99 e 15/2004)

PROMULGO

Il decreto di modifica ed integrazione del Decreto sulla fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Sicciole, approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 18.10.2007.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 7 novembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n° 12/91, 45/1/94 - deliberazione della CC US, 8/96 e 36/00 ZPDZC), dell'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n° 16/07 - testo ufficiale riveduto), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 10/99 e 15/04) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 9a seduta del 18. 10. 2007, ha approvato il presente

DECRETO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLA FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI SICCIÖLE

Articolo 1

Il testo del 1° comma dell'articolo 15 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Sicciole (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 12/97 e 15/99- nel prosieguo: il Decreto) si modifica come segue:

- "Il consiglio dell'ente conta nove membri, composti:
- da tre rappresentanti del fondatore,
- da tre rappresentanti degli impiegati dell'ente, dei quali uno rappresenta la scuola principale, uno la scuola periferica e l'asilo di Sv. Peter ed uno l'unità Asilo di Sicciole,
- da tre rappresentanti dei genitori, dei quali uno rappresenta la scuola principale, uno la scuola periferica e l'asilo di Sv. Peter ed uno l'unità Asilo di Sicciole."

Articolo 2

Si modifica l'articolo 25 del decreto in modo da sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con il seguente testo:

"Il direttore viene nominato dal consiglio dell'ente. Il mandato del direttore dura cinque anni.

Il consiglio dell'ente, prima della nomina o della delibera sulla scelta del candidato a direttore, deve acquisire il parere del collegio degli insegnanti e di quello degli educatori, il parere motivato della comunità locale ed il parere motivato del consiglio dei genitori in merito a tutti i candidati che soddisfano le condizioni. Il parere della comunità locale viene fornito a nome dello stesso dal sindaco su proposta della commissione per le elezioni, le nomine e le questioni mandamentali. Il collegio degli insegnanti e quello degli educatori deliberano in merito al parere con voto segreto. Se gli organi non forniscono il parere entro 20 giorni dalla data in cui sono stati interpellati, il consiglio d'istituto ha la facoltà di scegliere il direttore anche senza detto parere.

Il consiglio d'istituto sceglie tra i candidati che hanno aderito al bando uno dei candidati, ed invia la proposta di nomina motivata al ministro per l'istruzione e lo sport, affinché questi esprima il parere in merito. Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla nomina del direttore senza detto parere.

Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla nomina del direttore con propria deliberazione, ed informa in merito alla decisione tutti i candidati che hanno aderito al bando. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Il mandato del direttore viene revocato dal consiglio dell'ente, che deve informare il direttore in merito alle motivazioni della revoca prima di approvare la deliberazione di revoca, e fornire al direttore la possibilità che egli si esprima in merito. Il consiglio informa la comunità locale, il collegio degli insegnanti e quello degli educatori, nonché il consiglio dei genitori in merito alla proposta di revoca. Il consiglio dell'ente invia la proposta di revoca motivata al ministro, affinché questi si esprima in merito. Il consiglio dell'ente non necessita di richiedere il parere del ministro se il mandato viene revocato al direttore su proposta di quest'ultimo. In questo caso il consiglio si limita ad informare il ministro in merito alla revoca.

Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla revoca del mandato al direttore senza detto parere. Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla revoca del mandato al direttore con propria deliberazione, che notifica a quest'ultimo. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti."

Articolo 3

L'articolo 26 del decreto si integra aggiungendo il terzo comma, che recita: "La stessa persona può espletare nello stesso ente il ruolo di facente funzione del direttore per due volte al massimo."

Articolo 4

L'articolo 27 del Decreto si modifica sostituendo il 3° comma con il seguente testo:

"Il sostituto del direttore viene nominato ed esonerato dal direttore. All'atto dell'esonerazione il direttore deve informare il sostituto del direttore in merito ai motivi dell'esonerazione. Prima di esonerare il sostituto del direttore, il direttore deve informare il collegio degli insegnanti e quello degli educatori in merito ai motivi dell'esonerazione."

Articolo 5

L'articolo 30 del Decreto si integra aggiungendo al quarto comma una nuova linea, che recita:

"- fornisce il parere in merito ai candidati che soddisfano le condizioni richieste per la funzione di direttore."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Il mandato del consiglio dell'ente in carica si estingue entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo consiglio dell'ente si costituisce ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Il direttore espleta la propria funzione sino alla scadenza del mandato.

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 18 ottobre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi della Legge sulla pesca marittima (G.U.R.S n° 115/06) e dell'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n° 10/99 e 15/04) il Sindaco del Comune di Pirano in data 8.11.2007 ha approvato il presente

REGOLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEI SOSTEGNI E DEI PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA E PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI DAL MARE NEL COMUNE DI PIRANO

Articolo 1

Con il presente regolamento il Comune di Pirano sancisce le condizioni per erogare gli aiuti di stato, destinati nel bilancio di previsione del Comune di Pirano alla conservazione della pesca ed alla produzione di alimenti dal mare.

Articolo 2

- Gli obiettivi del sostegno finanziario comprendono:
- l'abilitazione dei pescatori e dei piscicoltori ad una produzione di maggiore qualità di quantitativi sufficienti di prodotto e secondo modalità adeguate;
- la conservazione della pesca nel comune di Pirano

Articolo 3

Gli aiuti (nel prosieguo anche dotazioni) sono a fondo perduto, ed il loro ammontare viene sancito dal Consiglio comunale con il decreto sui bilanci odi previsione per l'anno d'esercizio corrente.

Articolo 4

Le dotazioni si assegnano per gli aiuti all'attività di pesca e per l'adeguamento dell'industria della pesca, laddove i mezzi alle normali condizioni di mercato non sono sufficienti a seguito dell'instabilità del settore. Gli aiuti saranno assegnati in conformità alle condizioni disposte dal Regolamento (CE) n° 875/2007 del 24 luglio 2007

"Il nulla osta del proprietario dell'immobile di cui all'ultima linea del comma precedente non è necessario in caso di locazione o cessione in uso dell'immobile per l'espletamento delle attività dell'ente per un periodo non superiore ai sette giorni consecutivi."

Articolo 2

All'articolo 31 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Gallerie costiere di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n. 24/2003) s'introducono le seguenti modifiche:

Nell'elenco degli immobili di proprietà del Comune di Pirano il testo della quinta linea, che recita "IX. Corpo 11" si sostituisce con il testo, che recita "Piazza Tartini 5".

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 02200-5/1999
Pirano, 18 dicembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 - testo consolidato ufficiale, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007 - testo consolidato ufficiale)

PROMULGO

il Decreto di modifica ed integrazione del decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare italiana "Vincenzo e Diego De Castro" di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 18.12.2007.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 7 gennaio 2008

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/91, 45/1/94 - deliberazione della CC US, 8/96 e 36/00 ZPDZC), dell'articolo 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 - testo ufficiale riveduto), dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n. 10/99 e 15/04) e della deliberazione del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana del comune di Pirano n. 165/2007, del 14.12.2007 il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 11. seduta del 18.12.2007, ha approvato il presente

DECRETO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA "VINCENZO E DIEGO DE CASTRO" DI PIRANO

Articolo 1

Il testo dell'articolo 10 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare italiana "Vincenzo e Diego de Castro" di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n. 12/97, 15/99 e 24/07) il primo comma si integra con le seguenti linee:

- "DE 22.220 Altre stampe di arti grafiche
- H 55.510 Mense
- K 70.200 Locazione di beni immobili propri
- K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
- K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
- K 74.851 Traduzioni e interpretariato
- K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
- O 92.320 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
- O 92.340 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
- O 92.610 Gestione di impianti sportivi
- O 92.623 Altre attività sportive"

Articolo 2

Il testo del 1. comma dell'articolo 15 del Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare italiana "Vincenzo e Diego de Castro" di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n. 12/97, 15/99 e 24/07) si modifica e recita:

- "Il consiglio dell'ente conta nove membri, composti:
- da tre rappresentanti del fondatore,
- da tre rappresentanti degli impiegati dell'ente, dei quali uno rappresenta la scuola principale, uno la scuola periferica di Lucia ed uno quella di Sicciole, e,
- da tre rappresentanti dei genitori, dei quali uno rappresenta la scuola principale, uno la scuola periferica di Lucia ed uno quella di Sicciole."

Articolo 3

Si modifica l'articolo 25 del decreto in modo da sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con il seguente testo:

"Il direttore viene nominato dal consiglio dell'ente. Il mandato del direttore dura cinque anni.

Il consiglio dell'ente, prima della nomina o della delibera sulla scelta del candidato a direttore, deve acquisire il parere del collegio degli'insegnanti, il parere motivato della comunità locale, il parere motivato della Comunità autogestita della nazionalità italiana ed il parere motivato del consiglio dei genitori in merito a tutti i candidati che soddisfano le condizioni. Il parere della comunità locale viene fornito a nome dello stesso dal sindaco su proposta della commissione per le elezioni, le nomine e le questioni mandamentali. Il collegio degli'insegnanti delibera in merito al parere con voto segreto. Se gli organi non forniscono il parere entro 20 giorni dalla data in cui sono stati interpellati, il consiglio d'istituto ha la facoltà di scegliere il direttore anche senza detto parere.

Il consiglio d'istituto sceglie tra i candidati che hanno aderito al bando uno dei candidati, ed invia la proposta di nomina motivata al ministro per l'istruzione e lo sport, affinché questi esprima il parere in merito. Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla nomina del direttore senza detto parere.

Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla nomina del direttore con propria deliberazione, ed informa in merito alla decisione tutti i candidati che hanno aderito al bando. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti.

Il mandato del direttore viene revocato dal consiglio dell'ente, che deve informare il direttore in merito alle motivazioni della revoca prima di approvare la deliberazione di revoca, e fornire al direttore la possibilità che egli si esprima in merito. Il consiglio informa la comunità locale, la Comunità autogestita della nazionalità italiana, il collegio degli'insegnanti, nonché il consiglio dei genitori in merito alla proposta di revoca. Il consiglio dell'ente invia la proposta di revoca motivata al ministro, affinché questi si esprima in merito. Il consiglio dell'ente non necessita di richiedere il parere del ministro se il mandato viene revocato al direttore su proposta di quest'ultimo. In questo caso il consiglio si limita ad informare il ministro in merito alla revoca.

Se il ministro non esprime alcun parere entro 30 giorni dalla data in cui è stato interpellato il consiglio ha la facoltà di decidere in merito alla revoca del mandato al direttore senza detto parere. Dopo la notifica del parere del ministro, ovvero trascorso il termine di 30 giorni, il consiglio decide in merito alla revoca del mandato al direttore con propria deliberazione, che notifica a quest'ultimo. Contro la deliberazione del consiglio è ammessa la tutela giudiziaria in conformità alla legge che regola gli enti."

Articolo 4

L'articolo 26 del decreto si integra aggiungendo il terzo comma, che recita: "La stessa persona può espletare nello stesso ente il ruolo di facente funzione del direttore per due volte al massimo."

Articolo 5

L'articolo 27 del Decreto si modifica sostituendo il 3. comma con il seguente testo:

"Il sostituto del direttore viene nominato ed esonerato dal direttore. All'atto dell'esonero il direttore deve informare il sostituto del direttore in merito ai motivi dell'esonero. Prima di esonerare il sostituto del direttore, il direttore deve informare il collegio degli'insegnanti in merito ai motivi dell'esonero."

Articolo 6

L'articolo 30 del Decreto si integra aggiungendo al quarto comma una nuova linea, che recita:

"- fornisce il parere in merito ai candidati che soddisfano le condizioni richieste per la funzione di direttore."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Il mandato del consiglio dell'ente in carica si estingue entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo consiglio dell'ente si costituisce ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Il direttore espleta la propria funzione sino alla scadenza del mandato.

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 18 dicembre 2007

Il Sindaco del Comune di Pirano
TOMAŽ GANTAR

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCIA

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola elementare di Lucia (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. št. 12/97, 15/99 in 44/07) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio di Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 – testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola dell'infanzia "Mornarček" di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA DELL'INFANZIA »MORNARČEK« DI PIRANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola dell'infanzia »Mornarček« di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 13/97 e 08/03) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio di Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 – testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola dell'infanzia "Morje" di Lucia, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA DELL'INFANZIA »MORJE« DI LUCIA

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola dell'infanzia »Morje« di Lucia (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 13/97 in 3/08) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto che nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 – testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Centro di abilitazione "Elvira Vatovec" di Strignano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO CENTRO DI ABILITAZIONE »ELVIRA VATOVEC« DI STRIGNANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione del Centro di abilitazione »Elvira Vatovec« di Strignano

Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 13/97, 14/06 e 44/07) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 – testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare "Ciril Kosmač" di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE »CIRIL KOSMAČ« DI PIRANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola elementare »Ciril Kosmač« di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 12/97, 15/99, 32/06 e 44/07) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

No: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 - testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare di Sicciole, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE DI SICCIOLE

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola elementare di Spicchiole (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 12/97, 15/99 in 44/07) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 - testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola dell'infanzia »La coccinella« di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico) e vista la deliberazione della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano n. 64000-410/2001 del 12 aprile 2010, il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA DELL'INFANZIA »LA COCCINELLA« DI PIRANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola dell'infanzia »La coccinella« di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 13/97 in 1/08) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

No: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/2005 - testo unico, e n. 60/2007) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007- testo unico)

PROMULGO

il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto di fondazione dell'ente pubblico Scuola elementare »Vincenzo e Diego de Castro« di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 aprile 2010.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 3 maggio 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 12/91, 45/1/94 - decisione della Corte costituzionale, 8/96 e 36/00 ZPDZC), l'art. 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 16/07-testo unico, 36/08, 58/09, 64/09 e 65/09), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 46/2007- testo unico) e vista la deliberazione della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano n. 64000-410/2001 del 12 aprile 2010, il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 26ª riunione ordinaria il giorno 13 aprile 2010 approva il seguente

DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE »VINCENZO E DIEGO DE CASTRO« DI PIRANO

Art. 1

Con il presente decreto il Comune di Pirano modifica ed integra il Decreto di fondazione della Scuola elementare »Vincenzo e Diego de Castro« di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, no. 12/97, 15/99, 24/07 in 1/08) modificando il testo del primo comma dell'art. 15 come segue:

L'Istituto è gestito dal Consiglio d'Istituto. La composizione del Consiglio d'Istituto è sancita dalla Legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto continua il suo lavoro fino alla scadenza del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale RS, no. 58/09) e dei membri eletti a norma dell'art. 1 della succitata legge, scade alla scadenza del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Primorske novice.

Numero: 64000-410/2001
Pirano, 13 aprile 2010

Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar